

Influenza della Vicinia sul costituirsi del Comune

Visto così gli elementi costitutivi della vicinia, passiamo ad esaminare quale parte possa avere avuto la vicinia nel moto che condusse al Comune e precisamente in quel moto che portò all'assunzione del popolo al governo. Avvertiamo però subito che questo non va inteso nel senso che la vicinia fosse unico fondamento del moto popolare, perché vicini potevano essere anche minori signori feudali o vassalli, ma nel senso che la lotta tra popolo o signori ha la sua origine nel contrasto tra vicinia e feudo. E però qui intendo solo mostrare quanta parte la vicinia abbia preso a tale lotta e quale ne sia stato il frutto, lasciando ad altri il compito di esaminare il feudalesimo sotto questo punto di vista.

Abbiamo visto come la vicinia sia una associazione di abitanti sotto la garanzia del mutuo giuramento, vincolati dall'uso o dalla proprietà di terreni comuni, stretti dall'obbligo della mutua difesa in un nucleo quasi chiuso ad influenze esterne ed a immigrazioni di nuovi abitanti, uniti dal vincolo religioso intorno alla Chiesa, retti da una consuetudine che è frutto di tutti questi fattori, e questo sino da età antichissima, prima che di Comune si possa parlare e quando il feudo è ancora in tutto il suo vigore²⁵¹. Quindi ben si capisce come, mentre il feudo decadeva sotto il peso della sua rigida gerarchia e della mancanza di un naturale fondamento, che lo avesse reso necessario, la vicinia, aumentata di vigore dal concentrarsi degli abitanti, dal crescere, se pur lento, di popolazione; dal formarsi di centri di commercio e quindi di vie di comunicazione commerciali, sia venuta a poco ad intensificare la sua vita, a dare maggiore importanza alle proprie consuetudini e ad ammetterne nuove. Ne nacque un moto antifeudale, in origine tale solo perché composto di persone più o meno libere dal vincolo feudale, poi sempre più conscio. Abbiamo così una numerosa serie di patti che sono appunto frutto di questo stato di cose. E numerosissimi sorsero dovunque, di solito come frutto di una reazione violenza e di lotte armate; qualche volta, ad esempio a Treviso²⁵², in qualche luogo delle Puglie, come riconoscimento pacifico di un nuovo fattore sorto a pari importanza dell'antico.

Non è qui il luogo di esaminare questi patti, perché ciò importerebbe la risoluzione di molte questioni relative al diritto feudale, che ora non posso trattare, tanto più che la conoscenza dell'elemento popolare ci perviene in questi documenti quasi sempre per via indiretta²⁵³.

²⁵¹ LATTES, *Il diritto consuetudinario*, pag. 162; LIZIER, *L'economia rurale*, pag. 60 75; LUCHAIRE, *Les communes françaises*, pag. 26; -, *Manuel des institutions*, pag. 107; PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines*, LVII. pag. 303; SÈE, *Les classes rurales et le régime domaniale*, pag. 279 e segg.; GIRY, *Les établissements de Rouen*, fasc. 55, pag. 18; FLAMMERMONT, *Histoire de Senlis*, pag. 6.

²⁵² LIZIER, *Il comune di Treviso*, pag. 31-33.

²⁵³ Per questi patti si veda ad es.: GABOTTO, *Del reggimento di Tortona*, pag. 180 e segg.; GABIANI, *Le torri in Asti*, pag. 1-10; GIULINI, *Memorie*, III. pag. 411; SHUPFER, *La società milanese*, III. pag. 121, 126; IV. pag. 309-311, 321 e segg.; V. pag. 53, 61; PAOLUCCI, *L'origine dei comuni di Milano e di Roma*, pag. 10; HAIN, *Der Doge*, pag. 88-110; MOLMENTI, *Storia di Venezia*, I. pag. 100; LIZIER, *Il comune di Treviso*, pag. 31-33; Cfr. GORRETTA, *La lotta tra il comune bolognese e gli estensi*; ROBOLOTTI, *Storia di Cremona*, pag. 32; CANALE, *Storia dei genovesi*, I. pag. 293 e segg.; IMPERIALE, *Caffaro ed i suoi tempi*, pag. 37, nota 3, pag. 316; HEYCK, *Genua und seine marine*, pag. 34 e segg.; SOLMI, *Il più antico documento consolare pisano*, pag. 155, 162, 163; BARBI, *Storie Pistoiesi*, pag. XV; ZDEKAUER, *I primi documenti del Comune a Pistoia*, pag. 123 e segg.; -, *La carta di Rocca Tintinnano*; VILLARI, *I primi due secoli di Firenze*, I. pagina 107, 113, 168 e segg.; LUZZATO, *Le sottomissioni dei feudatarii*, pagina 7 e segg.; FEDERICI, *La biblioteca e l'archivio di Subiaco*, pag. LXVIII; CALISSE, *Storia di Civitavecchia*, pag. 156 e segg.; DINA, *Il comune beneventano*, pag. 551-556, 560; ZDEKAUER, *Le franchigie a Troia*, pag. 244; SOLMI, *La costituzione sociale in Sardegna*, pag. 303, 346.

Per la Francia ved.: GLASSON, *Histoire du droit de la France*, II. pagina ;381, 452, 466, V, pag. 17-18, 123; *Sulla redazione delle coutumes* cfr., id. VIII. capo I. e la bibliografia da pag. I-VIII; IMBART DE LA TOUR, *Étude sur l'origine de la coutume*; RAYNOUARD, *Histoire du droit municipal*, pag. 316, 377 e segg.; VIOLLET, *Histoire des institutions de la France*, pag. 44 e segg.; LUCHAIRE, *Manuel des institutions*, pagina 414-418; -, *Les communes françaises*, pag. 111-115; PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines*, LVII. pag. 326; GIRY, *Histoire de Saint-Omer*, pag. 34; DE LA BORDERIE, *Histoire de Bretagne*, III. pag. 151 e segg.; LAROUZE, *Le régime municipal en Bretagne*, pag. 12 e segg.; LEFRANC, *Histoire de Noyon*, pag. 28-30; WAUTERS, *Les libertés communales en Belgique*, II pag. 585; SÈE, *Louis XI et les villes*; PROU, *Concession des coutumes de Lorris*.

Però mi pare opportuno d'esaminare alcuni notissimi patti che si possono dire tipici e ci permetteranno di fissare le principali caratteristiche di tali movimenti.

Incominciamo dalla carta di Biandrate dell'anno 1167²⁵⁴.

Il Mandelli la disse carta di franchigia dei Conti ai proprii dipendenti e, dopo di lui, tutti la esaminarono dal punto di vista del potere signorile, riannodando a questo i consoli, sino al Santini, il quale giunge persino a dire che «quei consoli, in numero di 13, sono i capi di una estesa consorterìa che si è formata fra i nobili vassalli del Comitato di Biandrate, allo scopo di estendere le loro private libertà; limitando il potere dei conti». Questo scrisse il Santini trattando, e certo egregiamente, della società gentilizia delle Torri in Firenze; ma il pareggiare i consoli di tale società a quelli di Biandrate, è da ritenersi errore non solo di concetto, ma pur di metodo.

E vediamo la carta. Essa si può dividere in tre parti, che vanno esaminate una dopo l'altra nell'ordine del testo: poi parlerà il documento stesso. «*Presentia bonorum hominum et duodecim consulum de Blandrato*», di cui si danno i nomi, e «*quamplurimum bonorum hominum*», che si sottoscrivono all'atto, i conti di Biandrate giurano di concedere «*militibus habitantibus in Blandrato*» beni per feudo trasmissibile ai discendenti e danno loro anche il diritto di vendere tali beni. Giurano poi «*nec... aliquam calupniam inferre, nec bannum tollere... militibus... excepto pro homicidio, pro periurio, pro furto, pro adulterio uxoris alterius et sue parentis, pro tradimento, pro pugna legalis iudicii et pro vindicta assalti, si evenerit post unum diem, tamen si in manifesto fuerit*»; cioè i conti giurano di non intentare azione giudiziaria contro i militi, eccetto che in speciali casi, usuali sempre quando si concedevano le curie giudiziali ai comuni²⁵⁵

Nella seconda parte i militi giurano di dare aiuto, difesa ai conti «*contra omnes homines*», cioè contro coloro che formano il popolo del luogo e non sono rivestiti di alcuna carica feudale; giurano pure, è da notarsi, di aiutarsi e difendersi tra loro. «*De discordiis vero et concordiiis*» giudicavano, anche in questo caso, i consoli.

Nella terza parte si ha il giuro dei consoli: giurano di giudicare con giustizia «*quam melius scient ad comune prodesse et ad honorem loci*» - non par quasi l'esordio del breve consolare che tra non molto troveremo? - e subito anche i conti giurano ancora di difendere il comune e gli uomini di Biandrate, concedono loro «*de placitis*» come ai militi e limitano i servizi feudali e le altre prestazioni loro dovute. L'atto è conchiuso «*iusta ecclesiam Sancti Columbani* ;» molto probabilmente vi intervennero numerosi militi e popolo.

E qui sorgono due questioni gravissime: il popolo era organizzato; i consoli erano sorti dal popolo? Io credo che ad ambedue le questioni si debba rispondere in modo affermativo: la carta di Biandrate, per quanto carta di privilegi, ha il suo fondamento, come quasi tutte le carte di questo genere, nella lotta tra popolo e signori, qui distinti in conti e militi, i quali

Per la Spagna cfr.: HINOJOSA, *Estudios sobre la historia del derecho*, pagina 37 e segg.

Per la Germania ved.: SHULTE, *Histoire du droit de l'Allemagne*, pagina 26, 255 e segg.; SCHÖDER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, pag. 44 e segg., 196 e segg., 201, 588, nota 1; GIERKE, *Genossenschaftsrecht*, I. pag. 324; ARNOLD, *Verfassung der deutschen Freistädte*, II. pag. 301; KOHENE, *Stadtverfassung in Worms*, pag. 136; KEUTGEN, *Ursprung der Stadtverfassung*, pag. 110 e segg., etc.

Per l'Inghilterra cfr. GLASSON, *Histoire des institutions de l'Angleterre*, I. pag. 40, 66 e segg., III. pag. 102 e segg.; GNEIST, *Englische Verfassungsgeschichte*, pag. 41; -, *Selfgovernment in England*, pag. 79 e segg.; SEEBOHM, *The english village community*, pag. 82; GROSS, *The gild merchant*, I. pag. 100, II. pag. 504; KOWALEWSKY, *Die oekon. Entwicklung Europas*, I. pag. 508.

²⁵⁴ M. h. p. Chart. I. 708. MANDELLI, *Il comune a Vercelli*, II. pagina 283 e segg.; GABOTTO, *La carta di Biandrate del 1167*; SCHUPFER, *La società milanese*, V. pag. 51, 52; HEGEL, *Storia dei municipi italiani*, pagina 462 e segg.; HANDLOIKE, *Die lombardische Städte*, pag. 116, 117; PAWINSKI, *Die Entstehung des Consulats*, pag. 53 e segg.; SANTINI, *Le società delle torri in Firenze*, pag. 194, 195; PAOLUCCI, *L'origine dei comuni di Milano e di Roma*, pag. 54.

²⁵⁵ Cfr. i privilegi di Chiaverano (1251) in *Bibl. stor. subalpina*, IV. pag. 131; di Caserana (1233) in MANDELLI, *Il comune di Vercelli*, II. pagina 227; di Biella (1160) in M. h. p. Chart., II. 633, PIETRO SELLA, *Legislazione statutaria italiana*, pag. 47.

senza alcun dubbio sono in opposizione al popolo. Il popolo riceve gli stessi privilegi dei militi, anzi in qualche punto più ampli, e dai militi è più che distinto dal momento che questi giurano di proteggere il popolo, il quale senza dubbio dovette essere organizzato se potè ottenere tanti privilegi. Ed è naturale pensare che i consoli fossero del popolo, altrimenti non si potrebbe spiegare come essi giudicassero di tutte le cause, eccetto che di quelle riservate alla curia del Conte; perché se fossero appartenuti alla curia di questo, allora non vi era bisogno di tale riserva che presuppone una curia popolare. Si può obiettare che, ragionando così, anche i milites avrebbero avuti dei giudici detti *consules*; ma questo non regge se si rileva come il documento mostri bene, dal contenuto del giuramento dei militi, che i consoli giudicavano «*de discordiis vero et concordis*» non tra i soli militi, ma tra militi e popolo. Ed al popolo si rivolge la maggior parte dei privilegi e forse, nella lotta contro il signore, esso ebbe per sé i militi, ai quali il conte concesse privilegi, ma certo solo se gli avessero serbata piena fede. Aggiungiamo, ultima prova a conferma di quanto dissi, che nella sottoscrizione del notaio si parla di «*tria testamenta*» fatti dai consoli «*de porta Plebis et de porta Nova et porta sancti Laurenti, habito concilio communis Blandrati*», cioè Biandrate aveva un consiglio, nominato forse dalle varie porte o vicinie, ed i consoli lo consultano, probabilmente dopo aver ricevuto dal popolo, ivi congregato, mandato nello stringere i patti coi conti.

Facciamo ora un salto e guardiamo la bella iscrizione di Nepi del 1331, così lontana da Biandrate e pure unita a questa da sottile, ma netto vincolo di identità²⁵⁶. Il Raina, a cui dobbiamo un magnifico studio su questa *cartha lapidaria*, rileva come qui tra *milites* e *consules* si abbia una vera società e ne nota tutta l'importanza, perché ben dimostra tutto il carattere feudale dei militi e come i consoli anche a Nepi fossero di origine popolare, concludendo giustamente che questo deve essere un giuramento di fedeltà prestato dai militi al governo comunale, di cui la norma contenuta nella lapide è reciproca per ambedue le parti. Suppone poi il Raina che questo accostarsi dei militi soli, senza i maggiori signori feudali, al nascente governo comunale sia dovuto ad un bisogno di difesa contro un grande feudatario, ciò che condusse, come per Biandrate, il Santini a scambiare anche questo ravvicinamento, che non deve essere stato troppo duraturo, con una società simile a quella fiorentina delle torri, opinione, come già dissi, assolutamente errata²⁵⁷. E forse, cosa che il Raina non ebbe a notare, nella lapide nepesina si può vedere uno stadio diverso ed anteriore a quello di Biandrate: là popolo e militi sono contro il signore maggiore; qui il signore ha ripreso la sua azione e, attirando a sé di nuovo i militi, viene a patti col popolo.

Un documento analogo al biandratino ed al nepesino è il notissimo *pactum* giurato dal Duca Sergio ai napoletani, che il Capasso attribuisce a Sergio IV circa nel 1030, ma che il Brandileone giustamente riferisce a Sergio VII negli anni 1129-1131, ciò che è reso ancora più

²⁵⁶ MURATORI, *Antiq. Ital.*, IV. pag. 605, 606 (ed. Aret.); BONAINI, *Bibliografia degli statuti*, pag. 125; RAINA, *Un'iscrizione a Nepesina*.

Ne do qui il testo, da me collazionato coll'originale, posto nella parete sinistra dell'atrio della cattedrale di Nepi.

Anno d[omi]ni mill[esimo]. CXXXI. //
temporibus. Anacleti. II p[a]p[e]. //
men[se] iul[i] indic[i]one] VIII. nepesini //
milites. nec non et consules //
firmaverunt sacramento. ut si //
q[ui]s hor[um] n[ost]ram vul[t] frangere socie- //
tatem de o[mn]i honore atq[ue] dignitat[e] //
do[mino] volente cum suis sequacibus. sit ele- //
ctus, et insup[er] cu[m] Iuda et Caypha at- //
q[ue] Pylato habeat portionem. item //
turpissim[a]m sustineat morte[m] ut Gae //
lonem q[ui] suos tradidit socios et //
non eius sit memoria. sed in asella //
retrorsum sedeat et caudam in manu tene[at]. //

²⁵⁷ SANTINI, *Le società delle torri in Firenze*, pag. 194, 195.

certo dal fatto che lo stesso Sergio VII nel 1129 conchiude un trattato, analogo al *pactum*, coi cittadini di Gaeta²⁵⁸.

In esso il Duca Sergio promette «*vobis omnibus nobiles neapolitanis et omnibus hominibus medianis et omnibus hominibus Neapoli habitantibus*» di osservare certi privilegi, che furono certo strappati al duca da un moto di base popolare. Questo viene confermato anzitutto dal considerare che il duca era eletto dal popolo e solo confermato a Costantinopoli od a Ravenna, e che il popolo si trova in ogni luogo del napoletano unitamente ai militi, ambedue con un consiglio di membri detti *sapientes, boni homines, iudices* con limitate attribuzioni giudiziarie²⁵⁹.

Se poi ricordiamo quanti e quanto violenti fossero i moti in Napoli contro il Duca, così senza alcun dubbio dobbiamo mettere questo *pactum* allo stesso grado di quello di Nepi e di Biandrate, tra le prime manifestazioni del popolo²⁶⁰. E dopo il *pactum* l'organizzazione popolare va rapidamente aumentando, per quanto non ci sia troppo nota attraverso gli scarsi documenti che restano: già nel 1190 anche gli *homines mediani* hanno dei consoli, titolo che prima spettava solo al Duca, come amministratori di dati affari e giudici in certi casi, sino a che nel 1251 Napoli, col sorgere ad indipendenza, si divide nettamente in una *universitas nobiliorum* ed in una *universitas populariorum* con amministrazione propria, unite per gli affari comuni della *universitas* di Napoli²⁶¹. E poco dopo, alla fine del secolo XIII, per naturale bisogno di una limitata rappresentanza, compaiono «*sexviri habentes curam consilii civitatis*», scelti tra popolo e nobili, capi del Comune²⁶².

Questi patti sono l'indice più certo del sorgere del popolo, fatto che costituirà più tardi il vero Comune popolare. Allora si ha il tipo più glorioso di questa forma, per cui «*civitas regatur ad populum et commune*»²⁶³, reggimento che darà origine all'anzianato, al capitanato del popolo, a quelle multiple manifestazioni di un unico, primitivo principio.

A questo comune popolare rimasero poi sempre avverse le parti dei nobili e delle classi che alla nobiltà tendevano, un tempo dette guelfi e ghibellini, poi comune e signori, ma pur sempre direttamente evolute dai due elementi in lotta sia dal tempo precomunale: vicinia e feudo²⁶⁴.

Passiamo ora ad esaminare un altro elemento del comune: il consiglio. Ed incominciamo dalla forma prima: il consiglio generale.

Anzitutto ricordiamo che di vero consiglio generale si può parlare solo quando si ha il comune già stabilmente fissato; ma che però già prima si hanno forme di assemblee rappresentative,

²⁵⁸ CAPASSO, *Monumenta neapolitani ducatus*, II. pag. 157, nota 1; -, *Il pactum giurato dal Duca Sergio*; PEPERE, *Il consiglio del Comune nel ducato di Napoli*, pag. 339; CICCAGLIONE, *Le istituzioni politiche dei ducati napoletani*, pag. 102 e segg.; BRANDILEONE, *Sulla data del pactum giurato dal Duca Sergio ai Napoletani*, pag. 173 e segg.; SCHIPA, *Contese sociali napoletane nel medioevo*, pag. 396; *Codex Caietanus*, II. pag. 242; HEINEMANN, *Geschichte der Normannen*, I. pag. 56 e segg.; -, *Zur Entstehung der Stadtverfassung*, pag. 36 e segg.

²⁵⁹ CAPASSO, *Il pactum etc.*, pag. 531, 724.

²⁶⁰ Cfr. SCHIPA, *Contese sociali napoletane*. (3) CAPASSO, *Il Pactum etc.* pag. 731, 739 e segg.

²⁶¹ CAPASSO, *Il pactum etc.*, pag. 731, 739 e segg.

²⁶² Notiamo l'inesattezza del CAPASSO (*Il pactum etc.*, pag. 332), il quale richiama la *societas* napoletana alla compagna genovese, ciò che urta contro il carattere della compagna e contro il fatto che allora a Napoli non vi era assolutamente tanta attività commerciale da far sorgere tale forma associativa; e quelle dell'HEINEMANN (*Zur Entstehung der Stadtverfassung*, pagina 36 e segg.), e del CICCAGLIONE (*Istituzioni politiche*, pag. 135 e segg.), che vogliono tale società presieduta da nobili, contrariamente al BRANDILEONE (*Sulla data del pactum etc.*, pag. 179-183), il quale invece giustamente la dice una *coniuratio* sorta dal popolo o composta in gran parte da popolo e così la ricollega alle società nepesina, beneventana e simili.

²⁶³ Città di Castello, *Statuto dei priori*, 1539, art. 1.

²⁶⁴ Cfr. oltre le opere sopracitate (pag. 84 nota 3); GABOTTO e GABIANI, *Gli atti della società del popolo di Asti*, pag. 399, n. 2; CANALE, *Storia di Genova*, II. pag. 304; GHIRON, *La credenza di Ambrogio*, III. pag. 590-595; HEGEL, *Storia dei municipii italiani*, pag. 532; LAMPERTICO, *Del governo popolare nel sec. XIII*, CONGEDO, *Il capitano del popolo in Pisa*, pag. 8, 10, 29; PECCHIAI, *Il Liber maiolichinus*, pag. 481-482; ZDEKAUER, *Breve populi Pistorii*, pag. XX e segg.; BARBI, *Storie Pistoresi*, pag. XVII.

più o meno vaghe e definite, che devono ritenersi avere originato il consiglio del comune non per via di immediata discendenza, ma per naturale sviluppo dovuto ad identici bisogni²⁶⁵. E non si può obiettare che il consiglio generale sia sorto col comune senza avere basi precedenti e che il consiglio delle vicinie, sia rurali che cittadine, sia stato imitato da quello del Comune cittadino, e perché non è comprensibile come le città abbiano potuto dare alle vicinie, di cui erano composte, una tale garanzia di libertà e di azione quale dà il consiglio e perché, già prima del comune, noi troviamo vicinie con riunioni consigliari.

Già sotto l'impero romano tanto i municipii che i centri minori avevano assemblee formate da tutti i cittadini, che si riunivano saltuariamente a discutere degli affari comuni, assemblee che troviamo menzionate dal Digesto e dall'editto di Teodorico e da cui appare nettamente come tali riunioni fossero dovute alla consuetudine e rette da norme consuetudinarie²⁶⁶.

Pure i barbari avevano tale forma di riunione derivata dalle assemblee dei centenarii e mantenutasi, anche dopo l'invasione, sotto la forma più definita del «*conventus ante ecclesiam*» rotariano²⁶⁷. Un simile definirsi della forma consigliare fu dovuto anzitutto ad una ragione topografica che obbligava quasi gli abitanti a riunirsi sulla unica piazza del vico dinanzi alla Chiesa. Poi più tardi, coll'accogliersi del parroco nella riunione, si ebbe sanzionato quasi tale vincolo alla Chiesa, che d'altro lato era già favorito dal grande fervore religioso del tempo, sì che, già prima del Comune, dovunque si ha tale importante forma di assemblea vicinale²⁶⁸.

Notiamo però che non bisogna qui vedere il popolo organizzato che prende deliberazioni impegnative e che si prepara così a lottare contro il potere feudale; devono essere state deliberazioni su fatti di solito non troppo importanti e, sino a che il vincolo vicinale non era divenuto vero obbligo, l'impegno preso doveva essere individualmente modificabile, almeno entro certi limiti. Così, ad es., quando vediamo a Treviso²⁶⁹ il vescovo Rozzone fondare il monastero di Mogliano presente «*cuncto populo*», non bisogna immaginarsi un popolo riunito ad approvare tale fondazione col rigore di un consiglio di Comune, ma un popolo che approvi per naturale consentimento e non per volere riflesso. Così pure, ad es., a Brescia²⁷⁰, dove il vescovo Olderico si obbliga verso 160 *liberi homines* a lasciare libero su dati monti il pascolo, il bosco ed il diritto di ingazare, ed in moltissimi altri casi simili, che vanno esaminati attuando tale differenza, che per quanto possa parere minima, pure è della più grande importanza.

E senza dubbio non possiamo derivare altrimenti il consiglio generale dei comuni d'Italia, perché esso, se pure anche non si esclude l'influenza dei consigli feudali, specialmente sulla composizione del consiglio di secondo grado o di credenza, è sorto lentamente e, solo quando è del tutto compiuto, ha una reale influenza politica ed allora tutti gli elementi costitutivi del Comune si sono fatti vivi e nel consiglio hanno la loro esplicazione. Con che la formazione del consiglio in Italia non sarebbe sostanzialmente diversa che in Francia e nel Belgio, dove pure

²⁶⁵ SOLMI, *Il più antico documento consolare pisano*, pag. 173.

²⁶⁶ Liv. II. 56, 58; Dion. IX. 41, 43; Dig. 47, 14, 2; Ed. Theod. 58. VASSALLI, *La plebe romana*, pag. 95; DURUY, *Du régime municipal dans l'empire romain*, pag. 321 e segg.

²⁶⁷ Roth. 31.; Lex Wisig. VIII. 6, 6; SCHUPFER, *Istituzioni longobarde*, pag. 336-367; FLANDIN, *Des assemblées provinciales*, pag. 79-80.

²⁶⁸ MURATORI, *diss.* XLVII; TAMASSIA, *Chiesa e popolo*, pag. 307, 308; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 18, nota 1; CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 55 e nota 4; TIRABOSCHI, *Cenni intorno alle valli Gandino*, VII. pag. 24; JOPPI, *Le istituzioni politiche di Udine*, pag. XXIV; WOLF, *L'arredo a Udine*, pag. LVI; DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, I. pag. 320; VILLARI, *Il comune di Roma*, IX. pag. 25; GAY, *L'Italie meridionale et l'empire byzantin*, pag. 561; BABEAU, *Les assemblées générales*, pag. 14 e segg.; MAURER, *Markverfassung*, pag. 327; LAMPRECHT, *Wirtschaftsgeschichte*, I. pag. 309.

Ricordiamo pure i *Gautagen* del Tirolo, già pienamente sviluppati nel sec. X e le riunioni degli abitanti del Belgio, derivate da quelle merovingie e carolingie delle centene; JAEGER, *Geschichte des Tirols*, II. pag. 3; VANDERKINDERE, *Origine des magistrats communaux*, pag. 244; SOLMI, *Altdeutsche Gerichts- und Reichsverfassung*, I. pag. 285.

²⁶⁹ LIZIER, *Il comune di Treviso*, pag. 33-35.

²⁷⁰ *Liber Potheris*, col. 5; LATTES, *Il liber potheris*, pag. 233 e segg.

ormai si ritiene il consiglio generale derivato dalle antiche riunioni popolari, mentre nel consiglio di credenza si è sempre limitati a vincoli coi consigli feudali, tanto in Francia maggiori che in Italia²⁷¹.

E queste assemblee vicinali sono diffuse in tutta Italia, sempre composte o dei membri maschi delle famiglie o dai capi di famiglia, come doveva essere naturalmente dato l'ordinamento a base familiare della vicinia e la compattezza della famiglia²⁷².

Lo abbiamo nel Piemonte, ad es. a Bene; a Strambino; a Bastia; a Lessolo Canavese; a Brosso; a Novara; a Malesco; a Leynì; a Chivasso; a Biella; a Garessio; in Valsesia; a Casalmaggiore, dove però è limitato il numero dei consiglieri; a Calizano; a Boves; a Carignano e giù giù per tutto il secolo XVII in Acqui, Cherasco, a Borgo Taro ed in moltissimi altri casi²⁷³.

In Liguria abbiamo il consiglio generale a Genova, dove sin da tempo antico tutti i cittadini popolari e nobili si adunavano nelle chiese, per molto senza scindersi e senza dar luogo a consigli minori. Così pure in tutti i centri minori, per es ad Albenga, Diano, Godano²⁷⁴.

In Lombardia lo abbiamo a Milano, dove però si limita presto ad un dato numero di consiglieri per porta; a Bergamo; a Brescia; in Valvassina; a Como; ad Arosio e Bigoncio; in Origgio; in Vertova; a Cannobbio; nel Luganese; a Bobbio; a Cremona; a Vigevano; a Lecco; a Pavia; ad Arcola; a Monza; ad Alzano; a Tortona; in Val Gandino; in Mendrisio; in Tirano; in Bormio; in Valtrompia; in Val di Sabbio²⁷⁵.

Notevole è il caso di Carpugnino, sul Lago Maggiore, dove non appare che un consiglio composto di tre capi famiglia, due eletti uno per fuoco, il terzo dai primi due; scaduti questi erano poi elette altre persone di altri fuochi secondo un dato turno. È questo uno stadio intermedio tra un consiglio di credenza ed un governo consolare, caso unico, a quanto sappia,

²⁷¹ (3) LUCHAIRE, *Manuel des institutions*, pag. 440 e segg.; -, *Les communes françaises*, pag. 175, 176; BABEAU, *Les assemblées générales*, pag. 5 e segg.; DARESTE, *Nouvelles études d'histoire*, pag. 312; VANDERKINDERE, *Origine des magistrats communaux*, pag. 244; SALVIOLI, *I masuirs*, pag. 13, 14. Non trovano applicazioni in Italia le teorie tedesche della origine dei consigli comunali dai consigli vescovili o di scabini, che sotto l'influenza dei privilegi mercantili giungono a costituirsi con preponderanza dei *liberi homines*, e nemmeno quelle che lo vorrebbero derivare dai giurati o consiglieri delle *Gemeinden* - per quanto neppure qui non si possa mai escludere l'influenza del consiglio vescovile - perché in Italia non abbiamo un consiglio vescovile che sia causa determinante di tali assemblee. Sono però da usarsi tali teorie al riguardo del parlamento, che è di origine feudale, e va nettamente distinto dal consiglio generale del Comune, per quanto talvolta questi termini siano confusi. HEUSLER, *Ursprung der Stadtverfassung*, pag. 153-157, 163-166, 179, 206-211; ARNOLD, *Verfassung der Freistädte*, I. pag. 172, 173; NITZSCH, *Ministerialität und Bürgerthum*, pag. 300 e segg.; HEGEL, *Deutsche Städteverfassung*, pag. 173-192; Below, *Stadtgemeinde*, pagina 84-107; KEUTGEN, *Ursprung der Stadtverfassung*, pag. 219; MAURER, *Dorfverfassung*, II. pag. 72-75; -, *Städteverfassung*, I. pag. 547 e segg.; KOEHNE, *Stadtverfassung in Worms*, pag. 69-72, 75, 244-300; BERNER, *Verfassung der Stadt Augsburg*, pag. 66-71, 149 e segg.; REINHOLD, *Verfassung - Wesels*, pag. 26-32; WINTER, *Gesch. des Rathes in Strasburg*, pagina 12-19, 30, 46.

Per le teorie sul parlamento cfr. VIOLLET, *Institutions de la France*, I. pag. 120 e segg. FUSTEL DE COULANGES, *La monarchie franque*, pag. 595 e segg.; SCHRÖDER, *Rechtsgeschichte*, pag. 146 e segg.; BELOW, *Territorium und Stadt*, pag. 212; LEICHT, *Il parlamento del Friuli*, pag. 1-26, 55, 56 ed op. ivi cit.

²⁷² (1) SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, I. pag. 525; HAULLEVILLE, *Histoire des communes lombardes*, II. pag. 18 e segg.; MARCHESINI, *Il municipio*, pag. 28 e segg.; SALVIOLI, *Consortes e colliberti*, pag. 218-219 ed op. ivi cit.; SOLMI, *Le associazioni in Italia*, pag. 17-18.

²⁷³ Bene, 1293, art. 78; Strambino, 1438, s. a.; Bastia, 1251, s. a.; Lessolo Canavese, 1430, s. a. Brosso, 1497, s. a.; Novara, 1277, ed. Cerruti, nota 327, Leynì, 1442, s. a.; Chivasso, 1469, V. art. 3; Biella, 1245, art. 45 e segg.; Garessio, 1270, s. art.; Valsesia, 1393, I. art. 30; Casalmaggiore, 1546, s. art.; Calizano, 1600, art. 2; Boves, 1430, art. 10; Carignano, 1642, s. art.; Acqui, 1618, I. art. 9; Cherasco, 1642, s. art.; Borgo Taro, 1902, art. 8.

²⁷⁴ Albenga, 1519, art. 16; Diano, 1363, I. art. 5; Godano, 1526, s. a.; BLUMENTHAL, *Verfassung von Genua*, pag. 36-43.

²⁷⁵ Milano, 1498, s. a.; Bergamo, 1491, s. a.; Valvassina 1471, I. art. 21; Como, 1210, in *M. h. p.* 520; Arosio, 1215, s. a.; Origgio, 1228, s. a. Vertova, 1235-46, s. a.; Cannobbio, 1357, art. 162; Bobbio, 1387, I. art. S; Cremona, 1387, art. 30; Vigevano, 1532, art. 10; Lecco, 1534, art. II; Pavia, 1549, I. art. 27; Arcola, 1582, s. a.; Monza, 1579, I. art. 13; Alzano, 1603, s. a. Tortona, 1573, I. s. a.; Mendrisio, 1703, I. art. 1; Tirano, 1606, art. 122; Bormio, 1706, art. 92; Valtrompia, 1566, art. 1; Val di Sabbio, 1573, art. 5. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Val Gandino*, VII. pag. 124; LATTES, *Gli statuti del bacino luganese*, pag. 339; -, *Il liber potheris*, pag. 14.

in tutta la legislazione statutaria²⁷⁶.

Nel Veneto lo abbiamo a Costozza; a Cerea; ad Udine dove in origine si dice vicinia, verso il 1300 arengo, composto non solo dai capi casa, ma da tutti i cittadini; a Cassacco e Conegliano; a Feltre; a Cattaro dove viene limitato verso il 1361; a Traù; ad Este; a Treviso; a Murano; in Cadore; a Barbarano; a Bagolino; ad Adria; ad Arzignano; ad Arsiero²⁷⁷. In tutto il Friuli orientale, che era sotto il dominio del patriarca di Aquileia, abbiamo il consiglio di arengo - ad Udine riconosciuto nel 1236 da Bertoldo di Andechs -, assemblea generale di tutti i capi di famiglia²⁷⁸. Notiamo però che questo consiglio di arengo era composto tanto dai vicini, quanto dai nobili che fossero abitatori, perché, è noto, per partecipare all'esercizio dei diritti municipali si doveva appartenere ad una data vicinia per nascita o per aggregazione. I castellani poi vi erano ammessi quando avessero un feudo nella terra della comunità, oppure per decreto dello stesso consiglio, se possedevano una casa. Nel secolo XIV non si ebbe più nel consiglio tale distinzione e furono parificati vicini e nobili, benchè però dovesse certo rimanere qua e là preponderante o l'uno o l'altro elemento.

Col tempo poi questi consigli di arengo, cresciuti troppo, furono limitati di numero e si ebbero così nel secolo XV i consigli maggiori, composti sempre di capi famiglia sia nobili che vicini, scelti tra le persone più note, di stirpe più antica o tra le più atte, ciò che accadde d'altronde in tutta Italia. Nell'Emilia lo troviamo a Faenza; al Frignano; a Cesena, dove però è ristretto a 96 *cives*; a Piacenza; a Parma; a Cento; a Modena, dove nel 1307 è composto di soli 400 consiglieri, nominati da 10 cittadini per porta, consiglio limitato assai da quello che troviamo nominato nel 1099, per la traslazione del corpo di S. Gemignano, al quale intervennero tutti i cittadini ed anche i parroci delle vicinie, e che durò illimitato sino alla fine circa del secolo XII. Ad Argenta, dove il vicecomite aveva alterato colla sua autorità feudale l'elemento primitivo, è limitato a 70 uomini, sempre però eletti uno per famiglia e tra i vicini possidenti «*domus et possessiones*»²⁷⁹.

Nelle Marche si ha a Fermo; a Cerreto d'Esì; a Jesi; a Montefortino; a Belforte; a Corinaldo; a Monterubbiano; a Monte S. Maria; a Castelfidardo; a Montenovio; a Cagli; a Castel Durante; a Monte Cosaro; a Recanati; a Fano; a Montalboddo, dove è già limitato a 50 uomini «*de probioribus et dignioribus*»²⁸⁰. Lo statuto di Amandola è poi di particolare interesse, perché ci offre una riforma nell'elezione del consiglio, tipica in tutte le regioni²⁸¹. Il priore vi nominava, con approvazione del consiglio, 2 uomini per contrada a riformatori, 10 in tutto, i quali eleggevano per ogni contrada un uomo «*pro quolibet fumante*», sino a raggiungere o superare di poco il numero di 36 per contrada. Tra essi i riformatori nominavano, con maggioranza di almeno 7 voti, 12 uomini per contrada, i quali formavano il consiglio generale. Questa riforma introdotta dallo statuto del 1470 dovette senza dubbio essere rivolta a limitare il numero dei

²⁷⁶ DE-VIT, *Il Lago Maggiore*, I. parte I. pag. 478. Ricordiamo a questo proposito come a Premosello, nella Val d'Ossola, i consoli fossero scelti a due a due, per turno, tra tutte le persone a ciò atte, cioè certo tratutti i vicini maschi, atti ad essere consiglieri. BIANCHETTI, *L'Orsola inferiore*, I. pag. 497.

²⁷⁷ Costozza, 1290, II. art. 3; Cerea, 1203, 1206, art. 3; Udine. JOPPI, *Istituzioni politiche del comune di Udine*, p. XXIII, XXVII; WOLF, *L'arrendo di Udine*, pag. LV. Cassacco e Conegliano, 1490, art. 1; Feltre, 1439, I. art. 33; Cattaro, 1491, art. 35; Traù, 1322, I. art. 53; Este, 1319, art. 12; Treviso, 1328, I. II. art. 19; Murano, 1502, I. art. 2; Cadore, 1545, I. art. 2; Barbarano, 1613, III. art. 17; Bagolino, 1614, I. art. 3; Adria, 1402, art. 15; Arzignano, 1772, art. 2; Arsiero, 1786, art. 1.

²⁷⁸ JOPPI, *Del modo di governo della comunità di Udine*, pag. 2; ANTONINI, *Il Friuli orientale*, pag. 135 e segg.; MANZANO, *Annali del Friuli*, IV. pag. 433; CICONI, *Illustrazioni storiche e statistiche della città di Udine*, pag. 4.

²⁷⁹ Faenza, 1527, I. art. 1; Frignano, 1586, I. art. 14; Cesena, 1364, s. art.; Piacenza, 1391, I. art. 40; Parma, 1494, I. art. 29; Cento, 1491, IV. art. 1; CAMPORI, *Del comune a Modena*, pag. 23, 37; MURATORI, *diss.* 46, 47; Argenta, 1364, art. 134.

²⁸⁰ Fermo, 1507, II. art. 15; Cerreto d'Esì, 1537, art. 7; Jesi, 1560, I. art. 18; Montefortino, 1565, I. art. 29; Belforte, 1567, I. art. 3; Corinaldo, 1572, I. art. 3; Monterubbiano, 1574, II. art. 30; Monte S. Maria, 1577, I. art. 19; Cagli, 1589, I. art. 12; Castel Durante, 1596, I. art. 7; Monte Cosaro, 1596, I. art. 19; Recanati, 1405, I. art. 10; Fano, 1450, I. art. 13; Montalboddo, 1476, I. art. 36.

²⁸¹ Amandola, 1470, I. art. 15.

consiglieri, i quali probabilmente, se non immediatamente prima, perché potè essere preceduta altra limitazione, almeno originariamente dovettero essere eletti uno «*pro quolibet fumante*».

In Toscana e nell'Umbria si riscontra il consiglio a Pisa dove è già vigoroso al tempo del privilegio enriciano del 1081; a Pistoia; a Siena; a Chianciano; ad Amelia; ad Arrone; in Città di Castello; in Rieti, Todi, Otricoli, Assisi ed in molti centri minori²⁸².

Nel Lazio lo abbiamo a Viterbo; a Magliano; a Terranolfa; a Bracciano; a Nepi; a Castro e Ronciglione ed in molti altri siti, dove il comune potè, nonostante la tirannia feudale, sorgere²⁸³.

Lo stesso si può dire in tutta l'Italia meridionale, dove il consiglio si ritrova da tempi antichissimi e spesso può essere ricondotto a quello dei tempi romani²⁸⁴.

Nella sua forma più antica il consiglio generale era formato dai capi casa, da un uomo per fuoco, per casa o per famiglia: col tempo, per comodità di convocazione ed in seguito all'annunziarsi della formazione di una assemblea eletta in secondo grado, il numero dei consiglieri si venne naturalmente a limitare e lo si compose, come già notai, di un dato numero di uomini scelti o con varie elezioni o senz'altro tra i reputati *sapientes, boni viri, utiliores homines* o chiamati con simili appellativi, sempre poco netti e difficilmente determinabili.

Com'era naturale conseguenza del giuramento di vicinanza, erano solo ammessi nel consiglio i cittadini che fossero vicini, e sostenessero gli oneri dei vicini²⁸⁵.

Erano di solito ammessi solo gli uomini maschi, con limiti d'età vari; esclusi tutti gli infami, i banditi, i debitori del comune e tutti i banditi in qualsiasi modo dal vincolo comunale²⁸⁶. Erano di regola esclusi dal consiglio i parroci, perché di solito non erano vicini, benché talvolta, come a Venezia, in Valcamonica, essi siano espressamente ammessi²⁸⁷. Di regola, come conseguenza al modo di formazione di tale assemblea, i consiglieri erano eletti a vita, benché talvolta, sempre però in epoche tarde, si stabiliscano modi varii di surrogazione a scadenze fisse,

²⁸² Pistoia, 1284, I. art. 31; Siena, 1262, I. art. 203; Chianciano, 1287, art. II; Amelia, 1441, VI. art. 2; Arrone, 1544, art. 42; Città di Castello, 1539, art. 2, 3; Rieti, 1549, I. 25; Otricoli, 1576, I. 26. Assisi, 1469, s. art.; SOLMI, *Sul più antico documento consolare pisano*, pag. 165; CECI, *Todi nel m. e.*, pag. 222.

²⁸³ Viterbo, 1252, art. 3; Magliano, 1594, I. art. 27; Terranolfa, 1695, I. art. 19; Bagni a Corsena, 1612, art. 1; Bracciano, sec. XVI. art. 36; Nepi, 1559, I. art. 2; Castro e Ronciglione, 1558, I. art. 15.

²⁸⁴ SORRICCHIO, *L'organismo di un comune abruzzese*, pag. 55; PEPERE, *Il consiglio del comune*, pag. 339 e segg.; CARABELLESE, *Il sorgere del comune marittimo pugliese*.

²⁸⁵ Vedi note precedenti (da nota 1, pag. 95 a nota 4, pag. 98) BABEAU, *Les assemblées générales*, pag. 49-62; -, *La ville sous l'ancien régime*, I. pag. 55 e segg.; -, *Le village sous l'ancien régime*, pag. 33; DARESTE, *Les assemblées d'habitants*, pag. 314; PIRENNE, *L'origine des constitutions urbaines*, LVII, pag. 315 e segg.; MAYER, *Deutsche und französische Verfassung*, I. pag. 288 e segg.; MAURER, *Dorfverfassung*, II. pag. 65-75; -, *Städteverfassung*, I. pag. 611 e segg.

Sul luogo di riunione dei consigli generali, ved.: PERTILE, *Trattato*, II. pag. 128; IMPERIALE, *Caffaro e i suoi tempi*, pag. 45; MENGOZZI, *La charta bannorum*, pag. 388; SOLMI, *La costituzione sociale in Sardegna*, pag. 346; BABEAU, *La ville sous l'ancien régime*, I. pag. 62; -, *Les assemblées générales*, pag. 21-26; DE LA BORDERIE, *Histoire de Bretagne*, III. pagina 134; MAURER, *Dorfverfassung*, II. pag. 81-82.

²⁸⁶ PERTILE, *Trattato*, II. pag. 121. Il limite era da 15-70 anni in Val Gandino (TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Val Gandino*, VII; pag. 24), a Vertova; di 16 anni a Città di Castello, 1539, art. 2; di 18 anni a Vercelli (MANDELLI, *Il comune di Vercelli*, I. pag. 12); a Lecco, 1534, art. 11; ad Alzano, 1603, art. 1; di 20 anni a Piacenza, 1391, I. 45; a Vicenza (st. 1224, ed. Lampertico pag., 71); ad Assisi, 1469, s. a.; ad Arsiero, 1786, art. 1; di 21 anni a Corsena, 1612, art. 1; di 24 anni a Calderola, 1434, II. art. 19; di 25 anni a Carignano, 1462, s. art., a Leynì. 1442, s. art.; in Val di Sabbio, 1573, art. 5; a Bagolino, 1614, I. art. 3; ad Adria, 1442, art. 15; a Faenza, 1527, I. art. 1; a Parma, 1494, I. art. 31; a Fano, 1450, I. art. 12; a Fermo, 1507, II. art. 15; a Montefortino, 1565, I. art. 29; a Belforte, 1567, I. art. 3; a Bagnacavallo, 1470, I. art. 5; di 30 anni a Modena, 1545, I. art. 33-35; a Diano, 1363, I. art. 3; ad Amandola, 1470, I. art. 15.

In Francia alle assemblee dei vicini, specie nei Perinei, prendevano parte le donne ed anche le vedove che continuassero ad abitare nel vico, fatto che sinora non ebbi a riscontrare in Italia. BABEAU, *Les assemblées générales*, pag. 50-52; -, *Le village sous l'ancien régime*, pag. 35; DARESTE, *Les assemblées d'habitants*, pag. 314.

²⁸⁷ RAFFAGLIO, *Vicinie*, pag. 8; PODRECCA, *Elementi del comune rurale*, pag. 390, Cfr. Cavarzere, 1401, art. 7.

In Francia di solito il parroco assisteva alle assemblee. BABEAU, *Le village sous l'ancien régime*, pag. 144, 145.

sempre però solo quando e dove il consiglio generale è già limitato di numero²⁸⁸.

Prima di procedere ora ad esaminare il consiglio minore o di credenza, è bene fissare il significato dei termini *consiglio*, *vicinanza* e simili e di quelli *credenza*, *consilium speciale*, *consilium minore*²⁸⁹. La maggior differenza è che le prime sono assemblee di primo grado, le altre di secondo grado, vincolate nella loro formazione alle prime. In queste poi all'inizio troviamo confuse le varie classi; nelle altre invece si ha talvolta che la differenziazione porta ad un consiglio di secondo grado composto di persone di una stessa classe, nobili o mercanti.

Nelle assemblee generali, invece, finisce col predominare il popolo, per quanto tardi, ed in questo suo predominio nel consiglio generale, predominio che all'inizio è numerico solamente e molto tardi anche morale, è da trovarsi la base più salda del suo trionfare nel secolo XIII.

Passiamo ora a vedere come dal consiglio generale sia sorto un organismo rappresentativo di secondo grado, che fu poi la credenza, termine con cui qui intendo conglobare quelli di consiglio minore, consiglio speciale e simili.

Credentia anzitutto significa modo di credere ad un dato numero di persone degne di fede, come si rileva, ad esempio, dallo statuto di Padova²⁹⁰, dove il podestà giura di tenere segrete «...*credencias mihi impositas per ancianos et gastaldiones*».

Così negli annali di Caffaro (a. 1173) i membri della credenza sono detti silentiarii e credentiarii, termini corrispondenti e che non abbisognano di commento.

Altra volta abbiamo che tale parola significa riunione, come negli statuti di Ivrea²⁹¹, di Bassano²⁹², dove si parla rispettivamente di «*credencia capitum domorum*» e di «*credentiam ipsorum juratorum omnium*», riunioni speciali di date persone a cui si prestava fede, si dava credenza.

E noi possiamo riunire i due termini, definendo la credenza come una riunione di persone, a cui si dava una certa credenza, ciò che non avveniva nel consiglio generale, dove, eccetto casi speciali e singoli, ai consiglieri non si prestava nessuna fede, tanto più che essi non erano tenuti, come i credenzieri, a nessun giuramento speciale²⁹³. La vicinia, come dissi, aveva un organo rappresentativo, la vicinanza o consiglio generale; ora, coll'aumentare della loro importanza economica e politica, col loro riunirsi, confederarsi, fondersi, la vicinanza dovette divenire così numerosa da rendere necessaria, per una pronta e pratica trattazione degli affari correnti, una limitazione, che si ottenne col creare un secondo corpo rappresentativo, la credenza²⁹⁴. Questo fatto ci è anche esplicitamente confermato dai documenti, ad es. dallo statuto di Fano²⁹⁵, dove si ha un consiglio speciale di 25 *cives*, presi dal consiglio generale «*cum difficile sit et tediosum occurrentibus casibus sepiissime generale consilium convocare*».

Osserviamo ora varii casi di derivazione della credenza dal consiglio generale, casi che ci daranno modo di rilevare l'influenza vicinale che sempre, se pur modestamente, si fa sentire²⁹⁶.

²⁸⁸ A vita erano, ad. es.: a Treviso, 1328, I. II. art. 19; a Vicenza, 1426, I. art. 20; a Feltre, 1439, I. art. 33; a Carignano, 1462, s. a.; a Montalboddo, 1476, I. art. 3; a Lecco, 1534, art. 11; a Corinaldo, 1572, I. art. 3; a Montenovio, 1587, I. art. 19.

²⁸⁹ Detta pure: *arregus, arengus, arenga, arengaria, arengera, arenghera, arengum, arringus, ringus, ringhiera, generalis arringus populi hominum, rengum seu parlamentum civium, consilium arengi, arengus totius universitatis terre, arengus convocatus ad ringeriam, homines ad ringum congregati*. L'esatto significato di questi termini non è bene inteso dal PODRECCA, *Elementi costitutivi del comune rurale*, pag. 380, nota 1.

²⁹⁰ Padova, ed. Gloria, XXXV. art. 460.

²⁹¹ Ivrea, 1343, in M. h. p. 1105.

²⁹² Bassano, 1259, art. 55.

²⁹³ Cfr. Capit. Lang., c. 8; DU CANGE, *Glossarium*, sub voce *credentia*; MURATORI, *Antiq. ital.* to. 4, col. 660; HAULLEVILLE, *Histoire des communes lombardes*, II. pag. 13 e segg.

²⁹⁴ JOPPI, *Istituzioni politiche del comune di Udine*, pag. XXIV.

²⁹⁵ Fano, 1450, I. art. 13.

²⁹⁶ Simile derivazione fu già notata dal Cipolla, il quale, parlando dello statuto vicinale di Cerea nel veronese, (*Statuti rurali veronesi*, in Arch. ven. XXXVII), dice che i documenti del 1203 e del 1206 parlano della vicinia del

Notevolissimo è il caso di Vercelli²⁹⁷. Anticamente il numero dei consiglieri del consiglio generale era, come sempre, indefinito ed anzi quando qualche centro rurale si sottometteva al Comune ed acquistava la cittadinanza, subito era ammesso al consiglio generale. Siccome a questo potevano prendere parte, per ragioni ovvie, solo coloro che facevano già parte dell'assemblea del centro rurale, così qui dobbiamo certamente identificare questo consiglio colla consueta riunione vicinale. Questo è confermato dal fatto che tutti i consiglieri sono controdistinti dall'aggettivo *spectabilis* - eccetto per alcuni pochi che hanno l'appellativo di *dominus*, che il Mandelli giustamente ritiene titolo nobiliare; quindi in maggioranza l'elemento è vicinale e popolare. Più tardi, nel 1243, il consiglio appare limitato di numero, composto com'è di 200 paratici e di 600 deputati dalle parrocchie o vicinie: quindi abbiamo già un primo passo verso la formazione di quella credenza, che poi troveremo limitata ad un ristretto numero di persone, elette dai membri allora scaduti d'ufficio²⁹⁸.

Così è nel Biellese, dove ebbi già ampiamente a dimostrare la derivazione della credenza dal consiglio generale²⁹⁹. A Biandrate la credenza è nominata dalla vicinanza; a Mondovì è pure lo stesso; a Casalmaggiore il consiglio generale di 40 uomini eleggeva un consiglio speciale di 4 deputati alla giornaliera amministrazione; così a Cherasco dove il *maius consilium*, composto di 60 consiglieri, eleggeva dodici consiglieri a formare il *minus consilium*, ed in infiniti altri casi che sempre si riscontrano e che per brevità ometto³⁰⁰.

Così a Milano il consiglio speciale è composto dai varii consigli speciali delle porte, eletti alla loro volta dai consigli generali; a Brescia il consiglio dei 500 è eletto da quello generale; a Bobbio il consiglio generale, limitato già ed eletto da 12 sapienti scelti tra gli uomini del luogo e dal podestà, nomina ogni tre mesi quattro sapienti «*boni viri de dicto consilio*», i quali eleggevano i dodici credenzieri³⁰¹.

A Bergamo il consiglio degli anziani, il quale era di 72 uomini del popolo ed il più limitato consiglio della città, veniva eletto dal *consilium maius* e dai rettori del Comune³⁰². Così a Cremona lo statuto, riportando certa disposizione più antica, ci fa noto che i decurioni o credenzieri erano eletti dalle vicinie³⁰³. Nella Valtrompia e nella Val Gandino la credenza era eletta dai vicini riuniti in vicinanza³⁰⁴. Lo stesso è ad Alzano ed in ogni altro caso³⁰⁵.

A Treviso il consiglio maggiore elegge quello dei quaranta; a Vicenza il consiglio maggiore, composto di 400 persone una per casa, elette a vita, in secondo grado, per quartiere, da cinque *boni cives*, nominati questi dagli anziani e dal podestà, eleggeva il consiglio minore composto

paese, a cui intervenivano in folla gli *homines* di Cerea. Lo statuto poi (§§ 3, 96, 104 etc.) parla del *consilium* della vicinia senza bene determinare se sia da farsi alcuna distinzione tra l'una cosa e l'altra, distinzione resa probabile dal § 104, nel quale si prescrive la multa a chi essendo consigliere non intervenisse nel consiglio, perché se alla vicinia è ragionevole credere che tutti potessero, secondo l'antico costume, prendere parte, si può ammettere a lato del consiglio generale un consiglio più ristretto.

²⁹⁷ MANDELLI, *Il comune di Vercelli nel m. e.*, I. pag. 11, 13, 14. Ricordiamo pure che la vicinia vercellese di S. Stefano aveva una *credentia*, come si rileva dal MANDELLI, *op. cit.* I. pag. 17.

²⁹⁸ St. di Vercelli ed. Adriani, nota 117. Notiamo qui che i 200 paratici di Vercelli non vanno considerati come arti, ciò che è impossibile a concepire, ma bensì come quei paratici o gruppi famigliari che già riscontrai a Dervio e Corenno, vedi pag. 64.

²⁹⁹ SELLA PIETRO, *Legislazione statutaria biellese*, pag. 32 e segg.

³⁰⁰ Biandrate, 1354, art. 98; Mondovì, 1415, I. art. 34; Casalmaggiore, 1546. s. a.; Cherasco, 1642, s. a.; Cod. Astensis, n. 890.

Ricordiamo come il GABOTTO (*L'abbazia ed il comune di Pinerolo*, pagina 148) abbia notato che a Pinerolo tutti i credenzieri sono scelti tra i nobili, con che però non si prova affatto che il comune fosse composto esclusivamente di nobili, ma invece solo la scissione tra la classe nobiliare e quella popolare, dovuta alla loro impossibilità di coesistenza nel solo consiglio generale.

³⁰¹ Milano, 1498, s. art.; Brescia, 131; M. h, p. col. 1584; Bobbio, 1378, I. art. 9.

³⁰² Bergamo, 1491, I. art. 6.

³⁰³ Cremona, 1578, art. aggiunto in fine allo statuto.

³⁰⁴ Valtrompia, 1566, art. 1; Tiraboschi, Cenni intorno alla valle Gandino, VII. pag. 25.

³⁰⁵ Alzano, 160; art. 5.

di 10 uomini per quartiere e dei *gastaldiones* delle arti³⁰⁶. Così nel Cadore, a Feltre, a Cattaro ed in tutte le vicinie venete in cui si riscontri un doppio consiglio³⁰⁷.

A Genova il consiglio minore è limitato alla nobiltà, che però non è tutta di origine feudale, ma anche mercantile ed è qui il punto di lotta col partito popolare, che aveva dominato un tempo nel parlamento e, riunendo in sé i consoli del placito, permetteva, coi consoli che Caffaro chiama «*de comuni*» il predominio del parlamento. Ma fu solo quando, colla riforma del 1257, il popolo creò il consiglio di 32 anziani in opposizione alla credenza nobiliare, che poté trionfare sino a condurre Simone Boccanegra al capitanato del popolo³⁰⁸.

A Diano i credenzieri erano eletti dalla «*justicia Diani cum consilio duorum bonorum virorum et legalium de qualibet compagna*», ciò che sarà ben comprensibile sostituendo alla parola «*compagna*» l'equivalente «*vicinia*» per cui bene risalta il nesso tra consiglio generale e speciale³⁰⁹.

Così in molti altri luoghi della Liguria, come ad es. a Monaco dove la credenza fu formata nel 1319 dal consiglio generale³¹⁰.

A Parma il *consilium credentie populi* era eletto da quello generale, limitatosi a 100 persone; così a Modena il consiglio di 80 *conservatores* è eletto, con modo vario, da quello generale³¹¹.

A Pistoia il *consilium ducentorum populi* è base di quello formato dai 40 *consiliarii antianorum*, così a Chianciano, a Città di Castello³¹².

Ad Amandola abbiamo un consiglio generale di 60 persone ed uno speciale di 10 credenzieri: qui la derivazione dell'uno dall'altro si rileva bene, oltre che dal fatto della sua elezione, da ciò che nella credenza si doveva bensì deliberare su di ogni proposta; ma questa deliberazione doveva essere presentata, salvo il caso di urgenza, alla ratifica del consiglio generale³¹³.

A Montalboddo il consiglio di credenza era composto da 8 persone estratte dal consiglio generale, composto di 50 cives. Lo stesso, con uniformità notevole, è a Jesi, a Montefortino, a Belforte, a Corinaldo, a Monterubbiano, a Cagli, a Castel Durante, a Monte Cosaro ed in tutte le Marche³¹⁴.

Pure nel Lazio, benché il comune fosse soffocato dall'autorità feudale, abbiamo sempre una credenza derivata dal consiglio generale. Così a Bracciano il consiglio dei 40 era eletto da quello generale; a Nepi il consiglio dei 100 uomini, uno *pro domo*, eleggeva il priore, il quale formava un consiglio speciale di 8 uomini scelti nel consiglio generale³¹⁵. A Castro e Ronciglione il signore eleggeva il consiglio speciale di 48 uomini tratti dal consiglio generale, composto di un uomo per fuoco³¹⁶. Ad Otricoli il consiglio generale, composto di un uomo per fuoco, eleggeva quello speciale, non limitato nel numero³¹⁷. Lo stesso è a Magliano, a Terranolfa, ed in altri siti³¹⁸.

Così è nell'Italia meridionale, dove però il comune, confuso quasi nelle forme più vaste ed assorbenti del regno e dei dei baronati, dà solo tracce minime di un doppio consiglio, alla cui

³⁰⁶ Treviso, 1328, I. II. art. 18, 19; Vicenza, 1264, ed. Lampertico, pag. 71 e segg.; Vicenza, 1426, I. s. art.

³⁰⁷ Cadore, 1545, I. art. 65; Feltre, 1439, I. art. 33; Cattaro, 1491, art. 35.

³⁰⁸ CANALE, *Storia dei genovesi*, I. pag. 293 e segg.; IMPERIALE, *Caffaro e i suoi tempi*, pag. 37, nota 3, pag. 316; Caffaro, (ed. Imperiale), I. pag. 5; HEYCK, *Genua und seine Marine*, pag. 34 e segg. BLUMENTHAL, *Verfassung von Genua*, pag. 29;

HEYD, *Verfassungsgeschichte Genuas*, pag. 36-37.

³⁰⁹ Diano, 1363, art. 32.

³¹⁰ SAIGE, *Monaco*, pag. 38.

³¹¹ Parma, 1494, I. art. 28; R. I: S: Chr. parm. ed. Bonazzi 63, 20-22; Modena, 1545, I. art. 33-35.

³¹² Pistoia, 1284, I. art. 4, 10; Chianciano, 1287, art. 11, 13; Città di Castello, 1539, art. 2, 3.

³¹³ Amandola, 1470, I. 15.

³¹⁴ Montalboddo, 1476, I. art. 36, 37; Montefortino, 1565, I. art. 29, 30; Belforte, 1567, I. art. 3; Corinaldo, 1572, I. art. 3, 5; Monterubbiano, 1574, II. art. 30; Cagli, 1589, I. art. 12; Castel Durante, 1596, I. art. 19, 20.

³¹⁵ Bracciano, sec. XVI, I. art. 36; Nepi, 1550, I. art. 2, 3.

³¹⁶ Castro e Ronciglione, 1558, I. art. 15.

³¹⁷ Otricoli, 1576, I. art. 27.

³¹⁸ Magliano, 1594, I. art. 27; Terranolfa, 1605, I. art. 15.

esistenza occorre sempre una certa autonomia, autonomia che nell'Italia meridionale durò a lungo solo in qualche singolo luogo³¹⁹.

Dunque ne possiamo dedurre che la credenza è sempre derivata dal consiglio generale, di solito per necessità amministrativa e che, quando rappresenta qualche partito, tale derivazione è frutto di una lotta ed esplicazione di uno dei tanti antagonismi medievali: non però dalla credenza si può dedurre il carattere più o meno feudale o nobiliare del comune, ma bensì solo dal consiglio generale che, originariamente, è il vero indice della vitalità e delle caratteristiche del Comune.

Esaminati così i rapporti della vicinia col consiglio generale e di credenza, che sono il segno più sicuro dell'esistenza del Comune del tutto organizzato, passiamo a vedere quale influenza abbia avuto la vicinia sul sorgere del consolato.

Non starò ad esaminare tutte le teorie sull'origine del consolato, perché dovrei allora considerare elementi estranei al tema qui trattato. Così non dirò di quella del Savigny, il quale, seguendo il noto suo concetto, riannodava i consoli ad una origine romana³²⁰; né di quella dell'Eichhorn, seguita dal Leo, dal Balbo, dal Canale, dal Flash, il quale riannoda il consolato allo scabinato, teoria a cui si opposero il Maurer, che fece derivare il consolato dagli antichi capi del comune economico da lui posto in luce con tinte forse troppo marcate e l'Arnold, il quale vuole i consoli derivati dal consiglio del Vescovo³²¹.

Così tralascierò la teoria del Viollet, che deriva i consoli dal consiglio del signore feudale, teoria che per la Provenza tentò di applicare il Kiener, ed a cui sono da rivolgersi molte delle critiche fatte all'Arnold; quella del Kap-Herr, che ritiene il consolato cittadino imitato da quello bizantino del mare, teoria a cui si opposero la Schaubé, il Salles e l'Heinemann, il quale vuole dimostrare vera la teoria del Davidsohn che più oltre esaminerò³²². Lascierò in fine la teoria signorile del Gabotto che può essere considerata solo dal punto di vista feudale e quindi esorbita dal tema nostro³²³.

³¹⁹ PEPERE, *Il consiglio del comune*, pag. 128.

³²⁰ SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, cap. XIX, XX.

Le più notevoli critiche alla teoria del Savigny si devono all'HEGEL, *Italianische Städte*, II. pag. 391 e segg.; Cfr. MAURER, *Städteverfassung*, I. pag. 136 e segg.; GIERKE, *Genossenschaftsrecht*, I. pag. 250.

Recentemente il MAYER (*Deutsche und französische Verfassung*, I. pagina 296, 297), ha voluto riferire i consoli ai quatuorviri della costituzione municipale romana, ma, a parer nostro, senza elementi decisivi.

³²¹ Cfr. EICHHORN, *Rechtsgeschichte*, S 243; -, *Della costituzione delle città in Germania*; LEO, *Costituzione delle città Lombarde*; BALBO, Appunti per la storia delle città italiane; CANALE, *Storia dei genovesi*, I. pag. 410;

RAMALHO, *L'administration municipale*, pag. 5 e segg.; MAURER, *Städteverfassung*, I. pag. 157, 173; ARNOLD, *Verfassung der Freistädte*, I. pag. 172 e segg.

³²² VIOLLET, *Les communes françaises*, pag. 412, 413, nota 1; KEINER, *Verfassung der Provence*, pag. 166, 167, 208-211; KAP-HERR, *Bailius, podestà, consules*;

SCHAUBE, *Anfänge des consulats des Meeres*; SALLES, *L'institutions des consulats*; HEINEMANN, *Entstehung der Stadtverfassung*;

Al Kap-Herr si oppose pure il DINA, *Il comune beneventano*, pag. 550, 551.

³²³ Anche in Francia si discusse molto sull'origine del consolato, gli uni volendo collegarlo all'imitazione di istituti comunali italiani, gli altri ad una derivazione romana. Quest'ultima, debitamente modificata, è la teoria oggi più accettata perché è dimostrato come le istituzioni municipali romane in Francia non si spensero del tutto, ma perdurarono almeno parzialmente, per quanto ridotte ai loro elementi primi e pur trasformandosi; sì che si rileva dai documenti come i consoli siano stati eletti quasi sempre da enti vicinali o a questi assimilabili per compiere atti di ordinaria amministrazione e per amministrare parzialmente la giustizia. Notiamo poi anche come i consoli di solito fossero eletti per quartiere, per parrocchia, da un certo numero di abitanti del quartiere, della parrocchia; talvolta, per evitare la continuità della carica in una famiglia, da tutti gli abitanti del quartiere, appunto come nei comuni italiani. Ben dunque si rileva quanto sia intimamente connesso il sorgere del consolato in Francia coll'elemento vicinale e popolare, seguendo quasi le linee dello sviluppo italiano, se pure, per diverse cause d'ambiente, l'effetto ne possa poi essere stato diverso. GLASSON, *Histoire du droit de la France*, V. cap. IV. §. 19; pag. 151 e segg.; LUCHAIRE, *Manuel des institutions*, pag. 407, nota 2; KIENER, *Verfassung der Provence*, pag. 163 e segg.; MANTEYER, *La marche de Provence*, pag. 17; DONGNON, *Institutions du Languedoc*, pag. 57 e segg., pag. 72 e segg.; MAYER, *Deutsche und französische Verfassung*, I. pag. 285 e segg.; VANDERKINDERE, *L'origine des magistrats*

Diremo invece alquanto di alcune recenti teorie che, riguardate molto ampiamente, vengono a farci vedere alcuni dei nessi tra consolato e vicinia e quindi sono di preparazione a quanto poi diremo. Tra queste primeggia quella del Davidshon³²⁴, il quale volle dimostrare non solo che i consoli derivarono dai *boni homines*, ma li collegò al potere arbitrale dei *boni homines*, i quali esercitando le loro funzioni, sostituirono a poco a poco la loro attività a quella dei giudici feudali, passando così dalla giurisdizione volontaria alla contenziosa, e che allora, trovandosi ad avere nelle mani tutti i poteri, essi non ebbero altro che fare che a delegare la loro autorità a persone scelte nel loro seno; queste formarono il consolato.

A tale teoria si oppose il Santini³²⁵, il quale giustamente notò come non andasse ammesso il passaggio dei *boni homines*, che esercitavano funzioni politiche ed amministrative e che sono certo i precursori dei consoli, ai *boni homines* ai quali erano commesse le definizioni arbitrali. Questo tanto più che anticamente i *boni homines* indicavano una classe sociale, non un gruppo di persone organizzato e rivestito di determinate attribuzioni e non si può indurre identità di persone e tanto meno la derivazione del consolato dall'arbitrato da pure equivalenze di nomi. E ciò è confermato dal fatto che i consoli non hanno in origine alcuna funzione giudiziaria in modo così speciale da poter essere derivati dagli arbitri, ma bensì solo attribuzioni politiche.

La teoria del Davidsohn fu poi applicata all'Italia meridionale dall'Heinemann³²⁶, il quale veramente in questo suo lavoro segue troppo fedelmente gli studii a lui precedenti, sì da cadere in difetti ed errori già rilevati. L'Heinemann dice che era naturale che la competenza arbitrale dei *boni homines* nei processi civili si sviluppasse sempre più, col crescere della vigoria delle città e dell'impotenza del governo feudale ad opporsi al passaggio di tutta la giurisdizione civile nei notabili delle città, così che i *boni homines* succedettero completamente ai giudici ordinari.

A questo ben rispose il Salvemini³²⁷ a cui si deve una ottima critica di tale teoria, che è bensì vero che i *boni homines* esercitassero una giurisdizione; ma, anche ammettendola estesa come vuole l'Heinemann, ciò che non è, tale forma nei documenti da questi addotti è sempre volontaria. In secondo luogo, sostiene l'Heinemann, siccome i consoli hanno funzioni analoghe a quelle dei *boni homines* preconsolari, quelli discendono da questi; ciò che sarebbe vero se i documenti lo dimostrassero; e questo non accade. E ben dice il Salvemini che non bisogna confondere la rivoluzione sociale e politica, che portò i *boni homines* a mettersi a capo del moto comunale, col fatto giuridico della trasformazione della giurisdizione volontaria in consolato, che dovrebbe accompagnare quella rivoluzione; il primo fatto poteva avvenire ed avvenne senza del secondo e non si può ritenere l'uno come conseguenza dell'altro.

Tutto questo voler dimostrare l'origine dei consoli col farli derivare per svolgimento del potere arbitrale dei *boni homines* è però un sviare la questione, perché sempre bisogna far vedere quale movimento abbia condotto alla creazione di autorità cittadine, tanto più che i *boni*

communaux, pag. 272; WAUTERS, *Les libertés communales en Belgique*, II. pag. 610.

In Germania pure vivissime furono le discussioni, perché strettamente unite a quelle del Comune, così che troviamo da un lato chi vuole far derivare il consolato dallo scabinato e dallo sculdasciato o dal consiglio vescovile o riannodarlo ai nuclei di liberi abitanti delle città o ai giudizi cittadini oppure li ritiene, come oggi si propende a credere, quali capi naturali del moto comunale, sorti e posti in ista, più che per una causa unica, per un complesso di fatti non sempre molto esattamente definibile. SCRHRÖDER, *Rechtsgeschichte*, pag. 590 e segg.; BELOW, *Stadtgemeinde*, pag. 49 e segg.; Cfr. BELOW, *Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung*; HEUSLER, *Ursprung der Stadtverfassung*, pag. 167 e segg.; MAURER, *Dorfverfassung*, pag. 22-65; -, *Städteverfassung*, I. pag. 245, 246, 548. 561 e segg.; ARNOLD, *Geschichte der Freistädte*, I. pag. 128 e segg.; KEUTGEN, *Ursprung der Stadtverfassung*, pag. 10-14, 25, 110 e segg.; HEINE, *Verfassung des Harzgaues*, pag. 33; WINTER, *Geschichte des Rathes in Strassburg*, pag. 26; ZSCHOKKE, *Storia delle tre leghe*, pag. 41.

³²⁴ DAVIDSHON, *Geschichte von Florenz*, I. pag. 302, 322 e segg.; -, *Origine del consolato*.

³²⁵ SANTINI, *Studii sulla costituzione di Firenze*, pag. 10 e segg. Ved. la recensione del Salvemini al lavoro dell'Heinemann in Arch. stor. ital. ser. V. to. XVIII.

³²⁶ HEINEMANN, op. e pag. cit.

³²⁷ SALVEMINI, recensione cit.

homines non costituiscono un'organismo senza un substrato popolare che dia forma netta e vigore ai non troppo caratterizzati *boni homines* dell'età precomunale³²⁸.

Il Caggese³²⁹, in un suo recentissimo lavoro, partendo dal principio che la proprietà del suolo, su cui si era formato il comune rurale, non era della collettività, ma dei singoli abitanti e dei vecchi signori feudali, nota come nel comune si avessero varie classi di *allibrati*, entro le cui mani doveva essere il potere. A questo opponiamo che non è esatto il dire che vi fosse una proprietà privata, in base alla quale si formasse tale classe di comunisti, e che è più che naturale che gli allibrati soli e non sono soltanto coloro che, come dice il Caggese, erano estimati, ma bensì tutti quelli che venivano a contribuire agli oneri comuni, facessero parte della comunanza. Infatti questo è obbligo assoluto dei membri delle comunità e sorse non dalla base della proprietà privata individuale, ma dall'obbligo di contribuire, per capi, per fuoco, con una quota fissata prima arbitrariamente, poi secondo i proventi di ogni comunista, ad ogni obbligo comune³³⁰.

Passa poi il Caggese ad esaminare se i consoli appartenessero al ceto dei *boni homines*, che non ritiene liberi, ma che definisce dicendo «che si chiamarono così, generalmente, tutti quelli che facendo parte del Comune, siano liberi uomini conservatisi tali durante il periodo feudale, siano coloni manomessi e diventati piccoli proprietari di terre e case nella cerchia della *universitas*, rivestivano ragguardevoli uffici pubblici». Questa definizione dei *boni homines* è perfettamente giusta; solo notiamo che essi senza dubbio furono proprietari di case e di terre, perché altrimenti non sarebbero stati ammessi nell'ambito vicinale delle prime comunità. E furono altrettanto certamente liberi, almeno sino ad un dato grado, perché in caso diverso non si può concepire come avrebbero potuto occupare una posizione preminente rispetto agli altri vicini. Ed è inesatta l'asserzione del Caggese³³¹ che siano *boni homines* tutti coloro che partecipano al parlamento della comunità, cioè tutti i componenti del comune stesso. Questo perché occorre sempre distinguere tra parlamento o consiglio generale e quello speciale: al primo appartenevano tutti i membri della comunità, come già dissi; al secondo solo le persone scelte col criterio medesimo con cui si differenziarono i *boni homines*; omettere simile distinzione è andare contro alla stessa definizione di *boni homines*. Ed il testo dell'anno 1199, che il Caggese adduce³³², in cui si dice «*cum consilio bonorum hominum et in nostro arbitrio in platea coram maiori parte hominum de Nepotiano*», dimostra appunto che qua si tratta non di una riunione di parlamento, ma di una riunione solo dei *boni homines*, quella che sarà poi detta consiglio speciale o di credenza.

E questo è confermato anche dallo statuto di Bruscoli del 1404, addotto del Caggese³³³, in cui i consiglieri sono scelti «*de melioribus hominibus*», mentre certo esisteva lo più ampia riunione di tutti i membri della comunità, formanti il consiglio generale.

In codesti *boni homines*, per quanto non se ne abbia ben determinato il carattere, sempre vago e che non può essere costretto in date classi di proprietari, ben giustamente il Caggese, lasciando da lato ogni derivazione da una giurisdizione arbitrale, trova l'origine dei consoli. Però è sempre da rilevarsi l'errore del credere che fosse necessario di partecipare ai vani oneri comuni per essere *boni homines* e quindi consoli: codesto è obbligo di tutti i comunisti;

³²⁸ TAMASSIA, *Chiesa a popolo*, pag. 301.

³²⁹ CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 374 e segg.

³³⁰ RICCA-SALERNO, *Storia delle dottrine finanziarie*, pag. 24 e segg. Notiamo come il Caggese non abbia bene interpretato la frase che cita (*Classi e comuni rurali*, pag. 379, nota 1) dello statuto di Rivalta in Piemonte: «*quod dominus Rippalte teneatur manutenere omnia communia hominum de Rippalta, ubique sunt in fine et poderio de Rippalta*» col dire che

«il signore si obbliga a riconoscere la legittima costituzione di tutti i gruppi onde risulta il Comune, senza alcuna distinzione»: qui invece il signore si obbliga non a riconoscere, ma a mantenere intatti tutti i beni comuni degli uomini di Rivalta: di gruppi non si parla per nulla.

³³¹ CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 385.

³³² CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 385, nota 2.

³³³ CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 388.

altrimenti si era dichiarati forenses e colpiti dal divieto degli statuti di ammettere al consolato chi non contribuisse agli oneri comuni, dovuto solo al fatto di evitare ingerenze estranee alla comunità.

Vediamo ora come ed in quanto i consoli si possano dire derivati dalla vicinia. Colle parole *probi, boni, legitimi homines* si indicano, è noto, persone spettabili degne di fede che, come tali, si ritrovano spessissimo quali testi a validità di atti per cui naturalmente era richiesta la presenza di persone particolarmente stimate. Questo è lo stadio più antico, ma è ben facile il concepire come, colla frequenza del bisogno di tali testi, i *boni homines* venissero a definirsi sempre più come personaggi notevoli e ad aumentare quindi la loro naturale primitiva influenza. Così finiamo per trovarli come i notabili delle città e delle borgate, come quelli che oggi ancora nel meridionale d'Italia si chiamano i *galantuomini*, persone che in tutte le primitive forme di riunione occupano una parte speciale e sono naturalmente chiamati alla direzione delle cose³³⁴. Questi *boni homines* si possono concepire esistenti con una reale preminenza solo se vi sia una vicinanza od una riunione qualsiasi di uomini che li elegga, riunione formata sempre, come vedemmo, dai capi casa, tra i quali in genere vanno ricercati i *boni homines*, che, così scelti dal consiglio generale, vennero a formare la base di quello che fu il consiglio di credenza. Siccome poi sappiamo che sempre e dovunque i consoli erano eletti dalla credenza o dalla vicinanza nel loro seno, abbiamo che i consoli erano scelti tra i consiglieri più in vista, cioè appunto tra i *boni homines*. E questo è confermato dal trovarsi talvolta un numero molto grande di consoli, fatto che altrimenti non si riuscirebbe veramente a spiegare³³⁵.

Così pure non osta il fatto che vi erano consoli nominati dai vicini o dai signori, perché la nomina da parte dei signori è un corollario di quella fatta esclusivamente dai vicini; se no vi avrebbe avuto solo un ufficiale signorile, non un console. E di questo il Davidshon si rese parzialmente conto, visto che egli parla di una possibile elezione dei consoli da parte dei vicini, ma solo in seguito a patto tra questi ed i signori³³⁶.

³³⁴ DU CANGE, *Glossarium*, sub vocibus, *homines boni, legitimi, probus*. Ricordiamo, ad es. i *vicini bone fidei homines*, dell'editto di Rotari (146); le *formulae andegavenses* ed. ZEUMER, M. G. H. *Legum*, V. pag. 14 (form. 31), ...unde necesse fuit advocare vicinis circa manentis seu et universa parocia illa. Proinde petit ad ipsos bonis hominibus...; il capitolare «*de latronibus*» (804-813): «*boni homines bonam famam habentes*» etc.; Cfr. MURATORI, *diss.* 46; SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, I. pag. 123, 141 e segg.; 254 e segg.; ANEMÜLLER, *Geschichte der Verfassung Mailands*, pag. 23; HAULLEVILLE, *Histoire des communes lombardes*, I. pag. 161 e 428; HANDLOIKE, *Die lombardische Städte*, pag. 116; HEGEL, *Storia della costituzione dei municipii italiani*, pag. 48; e segg. PAWINSKI, *Zur Entstehungsgeschichte des Consulats*, pag. 32, 71; FICKER, *Forschungen*, III. pag. 246, 247; SALVIOLI, *Manuale*, pag. 257; ROBERTI, *Nuove ricerche sopra la costituzione del comune di Padova*, pag. 83, 85; SCHIAPPARELLI, *Origini del comune di Biella*, pag. 234; DAVIDSHON, *Origine del consolato*, pag. 233, 235 e recensione del CIPOLLA in *Rivista storica italiana*, vol. XV; GAY, *L'Italie meridionale*, pag. 560 e segg.; *Cod. dipl. barese*, III. pag. IX e segg.; GALLAURESI, *Due documenti inediti*, pag. 353; CAPASSO, *Il Pergaminus*, pag. 29; e nota 2; ROBERTI, *Dei giudici veneziani*, pag. 243; DAVIDSHON, *Geschichte von Florenz*, I. 346; COLINI-BALDESCHI, *Sull'origine di alcuni comuni nella marca anconitana*, pag. 118; SAVINI, *Il comune teramano*, pag. 77, 78; SANTACROCE, *Ist. municipali in Sicilia*, anno IV. 44.

Come testi appaiono, ad es., in *Cod. Cav.* II. 326, 353, 371, 379; *Cod. Bar.* I. 2, 5, 8; IV. 2, 10, 22; *Chart. Cupers.* 14, 23, 31. Sui *boni homines* in Francia, per quanto si riguarda ad analogie con quelli italiani, cfr. LUCHAIRE, *Institutions*, pag. 371-374; DONGNON, *Institutions du Languedoc*, pag. 41, 61 e segg.

Avvertiamo come il GABOTTO, (*L'agricoltura nel saluzzese*, pag. CXXV, nota 2; -, *Le origini signorili del Comune*, pag. 131, nota 5), ritenga che i *boni homines* fossero tutti liberi possidenti, poiché erano tali tutti quei vicini che meritavano la qualifica di bonus, cioè «*boni testimoni viri*», secondo un documento di Scarnafigi (COLOMBO, *Doc. di Scarnafigi*, n. 5), e testimoniare potevano solo i liberi possessori di fondi; osservazione che sarà bene non estendere ad ogni caso, perché non è affatto provato che i *boni homines* fossero tutti liberi possidenti e non è esatto che testimoniare potessero solo i possessori di fondi.

³³⁵ PERTILE, *Trattato*, II. pag. 37, nota 23.

³³⁶ HANDLOICKE, *Die lombardische Städte*, pag. 117; MAZZI, *Note suburbane*, pag. 7; DAVIDSHON, *Geschichte von Florenz*, I. pag. 302, 322, 324; LATTES, *Diritto consuetudinario*, pag. 390; SEREGNI, *Del luogo di Arosio*, pag. 271.

Vediamo ora più minutamente i testi che ci possono confermare come i consoli siano scelti tra i vicini che fossero *boni homines* o, ciò che è lo stesso, tra i consiglieri che appunto erano in un certo qual modo *boni homines*³³⁷.

Il Baudi di Vesme, volendo spiegare il noto passo di Ottone di Frisinga, che dice: «*cumque tres inter eos ordines, id est capitaneorum, valvassorum et plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam, non de uno sed de singulis predictis consules eliguntur*», giustifica l'intervento della plebe col dire: «è notorio che a partire dal IX secolo i *boni homines* andarono a poco a poco amalgamandosi colle ultime cittadine, tanto che in sulla fine dell'XI secolo i *boni homines* non formano più un corpo a sé, ma costituiscono il ceto dirigente dei vicini; siccome i *boni homines* erano gli assessori degli ufficiali cittadini, ne venne che i delegati delle ultime, cioè gli scabini, diventarono gli assessori del comune signorile costituito dalle famiglie dagli antichi ufficiali cittadini: più tardi agli scabini furono sostituiti i consoli quali capi delle vicinie»³³⁸.

Lasciando stare la sostituzione dei consoli agli scabini che non è cosa veramente molto probabile, notiamo come non sia assolutamente esatto che i *boni homines* fossero estranei alla vicinia e che poi ne abbiano fatto parte sino a divenire il ceto dirigente. Ricordiamo invece come originariamente essi in gran parte almeno dovettero essere membri della vicinia, perché una tale esclusione dei *boni homines* non ci è dimostrata dai documenti e difficilmente si può capire simile intrusione di «assessori degli ufficiali cittadini» nella vicinia. Quindi dobbiamo ritenere che la plebe avesse sempre dei *boni homines*, indipendentemente e parallelamente alle altre classi e quindi poi dei consoli, e che pure le altre classi, se non dei consoli come dice Ottone di Frisinga, avessero dei capi a dirigerle.

E solo con tal genesi dei consoli e con tal loro carattere originario si comprende come, nel 1281, Martino IV potesse scrivere ai beneventani riuniti «*congregato parlamento in maiori ecclesia sancte Marie de Benevento*» di obbedire non ai loro consoli, ma *rectori*, a un capo cioè assolutamente estraneo alla vicinia: come nel 1116 un abate del monastero di Piacenza concedesse agli uomini di Guardastalla, con altre immunità, che «*castrum et curtem prenominatus abbas, nec sui successores habeant licenciam, nec potestatem dandi alicui hominum, sine consilio XII. hominum, qui consules elligantur a populo, qui etiam rem populi dominique gubernent et regant*», concessione che non si spiegherebbe se i consoli avessero appartenuto ad altro ceto che quello popolare, consoli che già dovevano essere per immemorabile consuetudine nominati dagli uomini di Guardastalla³³⁹. Uguale base ha la ribellione, del 1159, dei milanesi a Federico Barbarossa, il quale voleva eleggere i consoli con il solo assenso del popolo, pretesa che fu frutto delle adulazioni e degli appoggi dati a Federico dalle città e dalle persone a lui favorevoli nella dieta di quell'anno, ma non certo di un suo diritto, che fu recisamente smentito dai milanesi i quali, in questi anni più che mai, si fecero forti delle delle loro inveterate consuetudini³⁴⁰. Così pure quando, nel 1174 Federico Barbarossa concesse alla Val Camonica, la quale senza alcun dubbio era formata di sole vicinie, di eleggere «*suos consules sicut olim facere consueverunt*», riconobbe tal diritto consuetudinario alle vicinie della Val Camonica, mentre nel resto della Lombardia erano vive le lotte per l'elezione dei consoli, frutto di un diritto che anche dopo esse esercitarono, eleggendo appunto sempre ed unicamente i consoli dai consigli vicinali³⁴¹.

A Brescia in due documenti, uno dell'agosto 1198, l'altro del 4 agosto 1219, si hanno le seguenti

³³⁷ Ricordiamo l'identità etimologica tra le parole *consilium* e *consules*. Cfr. MOMMSEN, *Römische Staatsrecht*, II, pag. 74, nota 2.

³³⁸ BAUDI DI VESME, *L'origine del Comitato*, nota 125; SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, I, pag. 527; HAULLEVILLE, *Histoire des communes lombardes*, II, pag. 5; HEGEL, *Storia dei municipii*, pag. 455, 456.

³³⁹ MURATORI, *dissert.* 46.

³⁴⁰ SAVIGNY, *Storia del diritto romano*, I, pag. 529; EMILIANI-GIUDICI, *Storia dei municipii italiani*, pag. 343, 344; VIGNATI, *Storia della lega lombarda*, pag. 59, 63-65.

³⁴¹ ROSA, *La Val Camonica*, pag. 42.

sottoscrizioni: «...*iuraverunt et manifestaverunt infrascripti homines qui non erant consules...*» e «...*confessi fuerunt sicut fecerunt infrascripti consules Brixie et alii homines extra consulatum*»³⁴². Ora quale relazione vi era tra codesti uomini «*qui non erant consules, extra consulatum*» ed i consoli? Anzitutto mi pare molto improbabile che non vi corresse altro rapporto che quello usuale che è tra *homines* e *consules*, perché le formule e gli appellativi dei documenti dell'epoca comunale sono sempre abbastanza esatti da rassicurarci su tale proposito e se tali frasi non avessero altro significato che quello di *homines*, si sarebbe usata tale parola od altra simile, come tante volte nello stesso *Liber potheris*. Non rimane dunque che ritenerli persone che hanno le qualità dovute per divenire consoli, cioè persone vincolate in qualsiasi modo colla rappresentanza comunale: questo dicono le espressioni «*qui non erant consules; extra consulatum*», che non sono consoli, che sono fuori (attualmente) del consolato; mentre d'altro canto il fatto di trovare nel 1219 ben 232 individui «*extra consulatum*» ci fa credere che forse essi facessero parte di un consiglio di credenza - a Brescia ne abbiamo vari - da cui fossero eletti i consoli.

A Padova abbiamo nel 1077 dei *boni viri*, i quali rappresentano il popolo; nel 1105 dei *boni homines*, sempre colla stessa funzione e solo nel 1138 dei consoli, i quali però è noto essere stati scelti tra i *boni homines*, perché se ne possono, con piena certezza, identificare i nomi³⁴³.

A Milano il caso è ancora più esplicito e, quasi a conferma del senso da noi dato al passo di Ottone di Frisinga, nel 1125 abbiamo 36 *boni homines*, i quali fungono da consoli³⁴⁴. Mi si potrà obiettare che essi sono scelti tra i capitanei, valvassori e cittadini, e non solo tra i cittadini, e che quindi non sono sempre derivati dal *consilium* della vicinia; ma farò notare che io asserisco solo che i consoli dovunque sono nominati da consigli popolari, di quartiere, di vicinia e non discuto affatto che non ne possano coesistere degli altri nominati dalle altre classi. Se però poi mi si chiede a che classe io creda si debba ascrivere il primo sorgere dei consoli, dirò che ciò spetta alla vicinia, la sola delle classi che fosse nel caso di nominarsi dei rappresentanti, mentre le altre già ne avevano nel loro ordine gerarchico, e perché la sola che possa vantare il tradizionale seguito di simile costituzione. E senza alcun dubbio erra il Pawinski³⁴⁵ quando sostiene che originariamente il consolato milanese fu in mano della nobiltà cittadina, perché sarebbe necessario dimostrare - e ciò, senza alcun dubbio, non è possibile - che non esisteva quel *populus* o *plebs* di cui tanto parlano tutti gli storici e cronisti milanesi, popolo che si manifesta pienamente organizzato, prima del Comune, con vicinie e *majores viciniarum*, *majores* che - ben asserisce lo stesso Pawinski - furono «*Vorkämpfer der Freiheit*», ma non della nobiltà, ma bensì del popolo che dirigevano e che fece sì che si possano veramente chiamare «*Vorbilder der Consularverfassung*».

Così a Cremona gli uomini che nel 1118 sono scelti a dare *vice populi* la investitura di Soncino, se pure non si chiamano ancora consoli, sono, come quelli che a Brescia nel 1120 diedero la investitura del castello degli Orzi, rappresentanti del popolo e nella sostanza loro hanno la stessa funzione che poi i consoli nel dirigere il movimento popolare³⁴⁶.

A Pisa nel 1081 si trovano, nel noto diploma di Enrico IV, dodici *boni homines*, eletti «*in colloquio sonantibus campanis*», i quali sono certamente da paragonarsi ai consoli, come nettamente sostenne lo Schupfer; ciò che ci è confermato dal diploma del vescovo Daiberto del 1085-1092 in cui si rileva l'esistenza pure in Pisa di quei consigli che ci faceva ritenere vitali il «*colloquium*» del 1081, ed a cui certo si deve l'elezione, od almeno la scelta, dei dodici *boni*

³⁴² *Liber Potheris*, col. 43, 52.

³⁴³ BONARDI, *Le origini del comune di Padova*, vol. XV. pag. 27 e segg. *Cod. dipl. padovano*, II. 339.

³⁴⁴ SCHUPFER, *La società milanese all'epoca del risorgimento del comune*, vol. V. pag. 61.

³⁴⁵ PAWINSKI, *Entstehungsgeschichte des Consulats*, pag. 23, 24, 37 e 53; Cfr. HEGEL, *Storia della consuetudine dei municipii italiani*, pag. 498; HANDLOIKE, *Die lombardische Städte*, pag. 117-121.

³⁴⁶ ROBOLOTTI, *Repertorio diplomatico cremonese*, pag. 155; MAZZI, *Studii bergomensi*, pag. 6, 7; LATTES, *Il Liber Potheris*, pag. 241.

homines, poi consoli³⁴⁷.

Nei patti conchiusi tra Gemignano e Colle il 24 novembre 1199 si trova detto che nel caso di non accordo nella nomina dei consoli - i quali sono dati da una città all'altra -, essi erano eletti, seguendo certo l'uso antico, da dodici «*boni homines qui tunc erant consules*»: cioè i *boni homines* già stati consoli sceglievano, tra i boni homines del luogo, i consoli futuri, manifestando qui quel principio di concentrazione dei diritti d'elezione che più tardi sarà di regola³⁴⁸.

In Atri d'Abruzzo nel secolo XIV ogni quartiere elegge 64 probiviri, otto per quartiere, i quali governano la città un mese per quartiere, caso assolutamente palese dell'influenza vicinale e che, trattandosi di un piccolo comune isolato, non offre appiglio a nessun dubbio³⁴⁹.

Ed in tutto il meridionale d'Italia si trovano sin da epoca antichissima i consoli, popolari sempre, come è provato, tra l'altro, dalla netta posizione di lotta da essi assunta contro il potere feudale.

Ad Amalfi, dove la cittadinanza era divisa in popolo, mercanti e comiti, abbiamo, poco dopo sorta la repubblica dell'anno 839, due rettori scelti tra i cittadini più probi, eletti dal consiglio generale³⁵⁰.

A Gaeta nel 1191 re Tancredi concesse agli uomini del luogo la libertà di eleggere consoli e di seguire le altre consuetudini «*quas habuistis et habetis ab antiquo tempore*»: libertà a cui si oppose risolutamente Federico II, il quale non volle riconoscere la consuetudine di eleggere consoli. Ma però fu costretto ad ammettere rappresentanti delle università nei vari parlamenti, fatto questo che, insieme col riconoscimento delle consuetudini simili alle gaetane da parte dei suoi successori, ci prova tutto il vigore di quella prima vita comunale e l'efficacia del governo consolare³⁵¹.

E dovunque nell'Italia meridionale anticamente i magistrati per «*universitatem et cortsiliu m eligebantur eorumque electio per literas regias confirmabantur*», cioè erano eletti su base prevalentemente popolare, come era appunto il consiglio: solo più tardi, sotto gli Angioini, verso la metà del secolo XIV, i consoli furono del tutto eletti «*per rescriptum seu litteras [regis]*», ciò che non toglie nulla alla loro origine popolare³⁵².

Nell'Apulia, sin dai tempi di Gregorio Magno, le città erano rette, almeno parzialmente, da sapientes viri o boni homines, riuniti in consiglio con dei capi, i quali non hanno funzioni ben definite, ma che poi si mantengono attraverso ad ogni vicenda, compatti nella loro modesta cerchia, con tale organizzazione, sino a che il muoversi del popolo, dando vita nuova a tali consigli, viene a far sì che si aumentino le loro mansioni e che essi assumano il nome e la carica di consoli³⁵³.

Visto così come i consoli derivino dai *boni homines* ed abbiamo un carattere originario eminentemente popolare, mi pare opportuno l'esaminare brevemente vari altri casi di elezione dei consoli in età bensì tarda, ma che possono formare una prova accessoria a quanto sopra esposi. Si tratta però quasi sempre di piccoli centri vicinali o di città che serbano ancora

³⁴⁷ SCHUPFER, *La società milanese*, vol. V. pag. 48-50; PAWINSKI, *Entstehungsgeschichte des Consulats*, pag. 31 e segg.; SOLMI, *Il più antico documento consolare pisano*, pag. 156-163.

Notiamo come il Pecchiai ritenga che i consoli del privilegio enriciano si siano formati solo per il volere delle famiglie viscontili. PECCHIAI, *Il liber maiolichinus*, pag. 479, 480.

³⁴⁸ DAVIDSHON, *Origine del consolato*, pag. 239 e segg. Vari altri esempi toscani si trovano citati dal CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pagina 310 e segg.

³⁴⁹ SORRICCHIO, *L'organismo d'un comune abruzzese*, pag. 55.

³⁵⁰ PEPERE, *Studio comparativo degli statuti*, pag. 126; FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale*, pag. 9.

³⁵¹ FARAGLIA, *Il comune nell'Italia meridionale*, pag. 16 e segg., 32 e segg. Ricordiamo il passo delle costituzioni fridericiane (tit. L): «. . . officiales tantum a nostra maiestate statuto vel mandato nostro, scilicet magistros, justitarios, camerarios, baiulos et iudices ubique per regnum volumus esse et tam iura nostra quam nostrorum fidelium ministrare».

³⁵² Cfr. le note della pagina precedente; PEPERE, *Studio comparativo degli statuti*, pag. 127.

³⁵³ CARABELLESE, *Il sorgere del comune marittimo pugliese*, pag. 25 e segg.; -, *L'Apulia*, pag. 12, 83 e segg.

preponderante l'ordinamento vicinale, mentre nei luoghi maggiori tale fatto è nascosto od alterato dalle vicende politiche e dall'ampiezza delle forme costituenti il governo cittadino.

In Piemonte, ad Albiano, i consoli erano eletti «*per homines loci*»: a Biandrate i consoli erano eletti dai cantoni, che già ebbero ad assimilare alla vicinia: in Valsesia dal consiglio generale. Tipico, perché ci mostra conservata una forma primitiva, è il caso di Casalmaggiore, dove non vi sono consoli, ma un consiglio generale composto di 40 uomini, che eleggeva un consiglio speciale di quattro uomini per la giornaliera amministrazione, uomini che benissimo si potrebbero chiamare consoli. Notevolissimo poi il caso di Premosello d'Ossola, dove i due consoli erano eletti a turno tra tutte le persone atte al consolato, cioè senza dubbio tra tutte quelle facenti parte del consiglio generale³⁵⁴.

A Bergamo i consoli erano eletti in pubblica concione, norma consuetudinaria che lo statuto cittadino fissò pure per le ville e vicinie da esso dipendenti, stabilendo ai singoli luoghi e ville di eleggere «*consoles in suis locis et villis*»: anzi poi si aggiunse nel 1234 che tali consoli dovevano essere eletti nei singoli luoghi «*in publica credentia cuiuslibet loci*»³⁵⁵. Notiamo però che questo uso della parola credenza non è da ritenersi significhi assolutamente il consiglio di secondo grado sorto da quello generale, perché tale divisione non potè certo avere luogo dovunque, ma senza dubbio è un termine imitato dal comune maggiore e di significato generale.

Così a Vertova, a Cannobbio, in Val di Sabbio, in Valtrompia, ad Alzano, a Mendrisio, i consoli erano sempre direttamente eletti dai vicini³⁵⁶.

Così è nel Cadore, a Belluno, ad Udine, a Tione nel Trentino ed in tutto il Friuli³⁵⁷.

A Parma, oltre ai consoli del comune che sono eletti dal consiglio di credenza, abbiamo sempre i consoli delle vicinie, nominati in quel numero che le vicinie riunitesi avevano concordato: consoli che certo non furono imitati da quelli del comune, perché a stento nel 1224 furono ammessi con diritto di voto nei consigli del comune.

Ed in tal modo poterono dirigere la rappresentanza popolare non solo nei consigli generali, ma in quelli speciali ed iniziarono quella azione che condurrà al trionfo popolare. Così pure, ad es., a Cento, a Este, i consoli sono sempre eletti dal consiglio generale³⁵⁸.

Lo stesso è nel contado fiorentino, nel lucchese, nel pisano, nel cortonese ed in tutta la Toscana³⁵⁹. Nelle Marche abbiamo consoli eletti dal quartiere, forma analoga alla vicinia, come dissi; così in Imola, in Città di Castello, in Civitanova ed in moltissimi altri casi, con norma sempre costante ed identica³⁶⁰.

Nel Lazio i consoli di Orvieto, di Corneto, di Sutri, di Nepi, di Rieti e di altri luoghi, furono

³⁵⁴ Albiano, XIV. s. a.; Biandrate, 1354, art. 98; Valsesia, 1393, I. art. 30; Casalmaggiore, 1546, s. a.; BIANCHETTI, *L'Ossola inferiore*, I. pag. 497.

³⁵⁵ Bergamo, sec. XIII. VIII. art. 63, XII. art. 5. Ricordiamo come a Bergamo si trovino spesso insieme consoli della stessa famiglia, anche padre e figlio, ciò che prova ancora una volta tutta l'influenza dell'elemento gentilizio-viciniale; CAPASSO, *Il Pergaminus*, pag. 294.

³⁵⁶ Vertova, 1235, art. 4; Cannobbio, 1357, art. 1; Val di Sabbio, 1573, art. 2; Valtrompia, 1576, art. 2; Alzano, 1603, art. 8; Mendrisio, 1719, I. art. 1. A Carpugnino sul Lago Maggiore (DE-VIT, *Il Lago Maggiore*, I. parte I. pag. 478) si avevano due consoli, i quali duravano in carica per sei mesi: erano eletti a turno di fuoco in fuoco, sino a che tutti gli abitanti, cioè uno per fuoco e quindi tutti i capi casa, avessero esercitato l'ufficio; forma questa di elezione molto primitiva e che può essere forse identica a quella del luogo di Tollegno nel biellese (SELLA, *Legislazione statutaria biellese*, pag. 61), dove in caso di morte di un console si eleggeva un viceconsole tra le persone della stessa famiglia, e quindi si può supporre che ogni capo casa esercitasse tale ufficio per turno, come a Carpugnino.

³⁵⁷ Belluno, 1524, I. art. 4; Cadore, 1545, I. art. 4; *Cod. dip. padovano*, I. pag. LXX e doc. 262; PAPALEONI, *Gli statuti di Tione*, pag. 21; -, *Le carte di Bono e di Condivo*, pag. 29; ANTONINI, *Il Friuli orientale*, pag. 139 e segg.

³⁵⁸ Este 1319, art. 19; Cento, 1491, IV. art. 2; Parma, 1494, art. 29; *Chron. parmense* (ed. Bonazzi), 16, 6-8.

³⁵⁹ DAVIDSHON, *Origine del consolato*, pag. 244, nota 5, 245 nota 1; CAGGESE, *Classi e comuni rurali*, pag. 310 e segg.; VOLPE, *Istituzioni comunali a Pisa*, pag. 24; SALVEMINI, *Un comune rurale nel sec. XIII*, pag. 15, 16; TICCIATI, *Dell'agricoltura nel cortonese*, pag. 273 e segg.

³⁶⁰ Imola, 1334, I. art. 26; Città di Castello, 1539, art. 6; Civitanova, 1547, I. art. 8.

tutti sempre popolari, sostanzialmente identici a quelli di tutto il resto d'Italia³⁶¹. Così mi pare di avere dimostrato - e molti altri esempi avrei potuto addurre - come il consolato nella massima parte dei casi sia l'ultimo frutto dell'organismo rappresentativo della vicinia, la quale, per le cause che già esposi, limitato il consiglio generale, disciplinate coll'uso e col tempo le norme consuetudinarie che regolavano tali assemblee, sorta, per il decadere delle superstrutture feudali a vita più attiva, si dà dei capi scelti tra le persone o la famiglie dei maggiorenti, che godevano la pubblica fiducia, capi che dai semplici *maiores contratarum*, *viciniarum*, membri e capi del ristretto consiglio locale, salgono sino al grado di consoli. Quanto poi al sapere come i consoli siano venuti a concentrare nelle loro mani il potere politico e giudiziario, se essi l'abbiano derivato dai *boni homines* o da cariche già esistenti, questa è questione che esorbita dal mio tema, perché richiede la considerazione di numerosi elementi feudali e procedurali che non saprebbero trovare posto in questo lavoro, dove unicamente mi occupo delle vicinia e della sua parte nel sorgere del Comune. A me basta l'aver tentato di porre in chiaro l'origine di quel moto comunale che, sorto dalla vicinia precomunale, evoluta direttamente da quella romana e barbarica, si sviluppa mediante i patti coi signori feudali e culmina nel consiglio e nel consolato, indici del Comune completamente sviluppato.

³⁶¹ FUMI, *Cod. dipl. di Orvieto*, a. 1137; THEINER, *Cod. dipl. S. M. Ecclesie*, I. 14; MITTARELLI, *Annales Camaldulenses*, III. appendice col. 396; RAINA, *Un'iscrizione nepesina*; GREGOROVIVS, *Storia di Roma*, II. pag. 509 e nota 49, ed opere ivi citate.